



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 248 del 04 MAG. 2010

**Oggetto: MASTERPLAN REGIONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO ED ATTIVAZIONE DELLE LINEE DI AZIONE PROVINCIALI.**

L'anno duemiladieci il giorno 04 del mese di MAGGIO, presso la Rocca dei Rettori, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	<b>Aniello</b>	<b>CIMITILE</b>	- Presidente	_____
2) Avv	<b>Antonio</b>	<b>BARBIERI</b>	- Vice Presidente	_____
3) Dott.	<b>Gianluca</b>	<b>ACETO</b>	- Assessore	_____
4) Ing.	<b>Giovanni Vito</b>	<b>BELLO</b>	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
5) Avv.	<b>Giovanni A.M.</b>	<b>BOZZI</b>	- Assessore	_____
6) Ing.	<b>Carlo</b>	<b>FALATO</b>	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
7) Dott.ssa	<b>Annachiara</b>	<b>PALMIERI</b>	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
8) Dott.	<b>Nunzio</b>	<b>PACIFICO</b>	- Assessore	_____
9) Geom.	<b>Carmine</b>	<b>VALENTINO</b>	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE PROPONENTE Dott. Nunzio PACIFICO \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA

### Premesso che

- con D.G.R. n. 1790 del 14.11.2008 sono state approvate le "Linee di indirizzo per il Masterplan dei servizi per l'impiego regionale e programmazione delle relative risorse" con la quale si dispone, tra l'altro, che l'ARLAS svolge funzioni di accompagnamento, assistenza e coordinamento a seguito di specifiche Convenzioni stipulate con le Province ed a fronte di idonea progettazione ed attività di supporto per il sistema di accreditamento e monitoraggio del sistema della formazione e dei sistemi informativi per favorire l'integrazione dei sistemi regionali dell'istruzione e della formazione professionale, destinando per tali attività un importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni);
- con D.G.R. n. 111 del 23.01.2009 è stato adottato il "Documento di indirizzo per l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'ambito del POR FSE 2007-2013" al fine di impostare una cornice unitaria per la programmazione e la ripartizione delle risorse, nonché per l'attuazione e valutazione delle politiche della formazione e del lavoro, in coerenza con le competenze generali e territoriali attribuite alla Regione ed alle Province dalla normativa vigente;
- con D.D. n. 208 del 19.03.2009 è stato istituito il Tavolo Regionale per le attività delegate alle Province ed aggiorna il crono-programma per l'attuazione della delega;

- la L.R. 18 novembre 2009 n. 14 “*Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*”, provvede a realizzare, all’art. 38, al decentramento delle funzioni dell’orientamento e della programmazione di modo che le Province dovranno svolgere compiti di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell’offerta di servizi di orientamento e dell’offerta formativa ed assicurare il raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale;
- con D.G.R. n. 1849 del 18.12.2009 è stato approvato il Regolamento di attuazione relativo alla formazione professionale di cui all’art. 54, comma 1, lettera B) della L. R. n. 14/2009 il quale dispone, all’art. 10, che le Province debbano predisporre un Piano annuale ed un Piano triennale dell’offerta formativa nel rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione;
- con D.G.R. n. 1968 del 31.12.2009 è stato approvato il nuovo Statuto dell’ARLAS.
- con D.G.R. n.77 del 25/03/2010 è stato approvato il *Master Plan Regionale dei servizi per l’impiego e delle Linee di Azione Provinciale* con il quale si demanda il trasferimento delle risorse previste per la Provincia di Benevento, pari ad Euro 1.080.000,00 (unmilionezerottantamila) all’attivazione di apposita assistenza tecnica per il supporto e l’accompagnamento all’utilizzo delle risorse programmate (con l’ARLAS);

#### **Considerato che**

- la Provincia di Benevento con D.G. n.813 del 29/12/2009 ha recepito le competenze in materia di formazione ed ha manifestato la necessità di sviluppare proprie competenze nella gestione degli interventi finanziati con Fondi strutturali comunitari nonché per la predisposizione dei Piani provinciali dell’offerta formativa secondo i criteri stabiliti nell’art. 10 del Regolamento di attuazione alla L.R. n.14/2009, di cui all’art. 54, comma 1, lettera B);
- per rispondere ai bisogni di sviluppo di competenze nella gestione dei servizi di formazione delle Province, la Regione intende attivare, mediante l’Agenzia regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS), in quanto ente strumentale, una serie di servizi di accompagnamento ed assistenza nell’ambito delle attività di orientamento e di formazione erogate;
- per le suddette attività e/o servizi la Provincia di Benevento non deve impegnare risorse finanziarie;

**Presa Visione** della proposta di “*Convenzione-Quadro per l’attivazione dei servizi di accompagnamento alle attività di orientamento e di formazione*” tra la Provincia di Benevento, Assessorato Politiche del Lavoro, Politiche Giovanili, Formazione e l’Orientamento, Politiche per la Sanità attraverso il suo Settore Politiche del Lavoro e dei Giovani e Sanità e l’Agenzia Regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS), qui di seguito allegata, ed alla quale farà seguito, successivamente, un prospetto esecutivo (Progetto esecutivo) delle attività;

**Ritenuto** di poter richiedere alla Regione Campania il trasferimento delle risorse impegnate per rendere esecutive le Linee di Azione Provinciali per il potenziamento dei Servizi per l’Impiego;

#### **Visti**

- la L.R. n. 14/2009 e i Regolamenti attuativi;
- la Delibera di G.R. n. 77 del 25/03/2010;
- la Delibera di G.R. n. 1790 del 14/11/2008
- lo Statuto;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
POLITICHE DEL LAVORO E DEI GIOVANI E  
SANITÀ  
( Dr. Luigi VELLECA )**

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO  
(Dr.ssa Filomena LAZZERA)**

**LA GIUNTA**

All'Unanimità dei presenti, su parere favorevole dell'Assessore relatore Dott. Nunzio PACIFICO

**DELIBERA**

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in premessa ed in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- **di approvare** lo schema di "Convenzione-Quadro per l'attivazione dei servizi di accompagnamento alle attività di orientamento e di formazione", così come proposto, tra la Provincia di Benevento, Assessorato Politiche del Lavoro, Politiche Giovanili, Formazione e l'Orientamento, Politiche per la Sanità attraverso il suo Settore Politiche del Lavoro e dei Giovani e Sanità e l'Agenzia Regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS), indicando come referente per la Provincia di Benevento il *Dott. Nunzio Pacifico*, nella qualità di Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche Giovanili, Formazione e l'Orientamento, Politiche per la Sanità, attivando con l'ARLAS l'assistenza tecnica per il supporto e l'accompagnamento all'utilizzo delle risorse programmate;
- **di procedere** alla predisposizione del richiesto prospetto esecutivo dando così seguito alla Convenzione- Quadro con l'ARLAS;
- **di procedere** alla richiesta del trasferimento delle risorse previste per la Provincia di Benevento per l'attuazione delle *Linee di Azione Provinciale del Master Plan Regionale dei servizi per l'impiego*, pari ad Euro 1.080.000,00 (unmilionezerottantamila);
- **di incaricare** il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e dei Giovani e Sanità per i successivi provvedimenti;
- **di prendere atto** che la presente delibera non comporta oneri per l'Ente Provincia;
- **di dare** alla presente immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 339 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 11 MAG. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 11 MAG. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 07 GIU. 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 22 MAG. 2010

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 07 GIU. 2010


IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

- SETTORE POLITICHE LAVORO prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE AREE PAZIFICHE il 1509 prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE \_\_\_\_\_ il 11510 prot. n. \_\_\_\_\_
- Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Conferenza dei Capigruppo il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_



Agenzia Regionale della Campania  
per il Lavoro e la Scuola



Provincia di Benevento



Provincia di Benevento  
Assessorato alle Politiche Giovanili

## CONVENZIONE-QUADRO

TRA

- **PROVINCIA DI BENEVENTO, ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI, FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO, POLITICHE PER LA SANITÀ**, con sede in Benevento, in Via XXV Luglio 14, C.F.92002770623, rappresentata dall'Assessore Dott. Nunzio PACIFICO;

E

- **A.R.L.A.S. – AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LA SCUOLA** - con sede in Napoli, Centro Direzionale, Is. C/5, C.F. 94194840636, rappresentata dal Dott. Francesco GIRARDI in qualità di Direttore Generale nominato con DGR. n. 1969 del 31.12.2009.

PER

### **“L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO NEI PROCESSI DI DECENTRAMENTO ED INTEGRAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO”**

PREMESSO CHE:

- Il decentramento e l'innovazione delle attività di orientamento e formazione rappresenta un terreno sul quale si misureranno nel prossimo quinquennio i reali sviluppi delle politiche del lavoro nella Regione Campania anche nell'ambito della Programmazione comunitaria 2007-2013;
- Coniugare il decentramento istituzionale delle attività di orientamento e formazione con l'innovazione ed il miglioramento dei servizi erogati è una necessità ineludibile;
- La L. R. 18 novembre 2009 n. 14 “*Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*” dispone, all'art. 38, il decentramento delle funzioni dell'orientamento e della programmazione attribuendo alle Province compiti di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell'offerta di servizi di orientamento e dell'offerta formativa assicurando il raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale;
- Con DGR. n. 1849 del 18.12.2009 è stato approvato il Regolamento di attuazione di cui all'art. 54, comma 1, lettera *b*) della L. R. n. 14/2009 relativo alla formazione professionale il quale dispone, all'art. 10, che le Province debbano predisporre un Piano annuale ed un Piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione;
- Con DGR. n. 1790 del 14.11.2008 sono state approvate le “*Linee di indirizzo per il Masterplan dei servizi per l'impiego regionale e programmazione delle relative risorse*” e sono state attribuite all'ARLAS

funzioni di accompagnamento, assistenza e coordinamento, da svolgersi mediante apposite Convenzioni con le Province e sulla base di idonea progettazione, nonché funzioni di supporto tecnico per l'accreditamento ed il monitoraggio del sistema della formazione e dei sistemi informativi per favorire l'integrazione dei sistemi regionali dell'istruzione e della formazione professionale;

- Con DGR. n. 111 del 23.01.2009 è stato adottato il “Documento di indirizzo per l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'ambito del POR FSE 2007-2013” al fine di predisporre una cornice unitaria per la programmazione e la ripartizione delle risorse, nonché per l'attuazione e la valutazione delle politiche della formazione e del lavoro, in coerenza con le competenze generali e territoriali attribuite alla Regione ed alle Province dalla normativa vigente;
- Con D.D. n. 208 del 19.03.2009 è stato istituito il Tavolo regionale per le attività delegate alle Province e l'aggiornamento del cd. “crono-programma” per l'attuazione della delega;
- Con DGR n. 1968 del 31.12.2009 è stato approvato il nuovo Statuto dell'ARLAS;
- Gli art. 42 e 43 del Regolamento CE n. 1083/2006 e il POR Campania FSE par. 5.2.6.1. prevedono la designazione delle Province quali Organismi Intermedi per l'attuazione del principio di sussidiarietà e la definizione dei requisiti per l'ottenimento della delega;
- Con DGR. n. 426 del 25 marzo 2010 è stato approvato lo “Schema di Accordo” per la designazione delle Province quali Organismi Intermedi ai sensi della DGR. n. 111/2009;
- Le Province, a seguito del decentramento delle competenze in materia di formazione, hanno manifestato la necessità di sviluppare proprie competenze nella gestione degli interventi e delle azioni finanziati con i Fondi strutturali comunitari e nella formulazione dei Piani provinciali dell'offerta formativa secondo i criteri stabiliti nell'art. 10 del Regolamento di attuazione di cui all'art. 54, comma 1, lettera b);
- Per rispondere ai bisogni di sviluppo di competenze nella gestione dei servizi di formazione affidati alle Province, la Regione intende attivare, mediante l'ARLAS in quanto ente strumentale, una serie di servizi di accompagnamento ed assistenza nell'ambito delle attività di orientamento e di formazione erogate.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **Art. 1**

#### **Premesse ed allegati**

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2**

#### **Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione definisce le condizioni e le modalità di collaborazione tra la Provincia di Benevento e l'ARLAS per l'assistenza tecnica e l'accompagnamento nello svolgimento delle attività dei Centri per l'impiego nonché per la realizzazione di azioni di sostegno all'attività amministrativa provinciale nella prospettiva dell'integrazione fra servizi per il lavoro e formazione decentrata.

In particolare con la presente Convenzione l'ARLAS assicura alla Provincia di Benevento:

- l'assistenza necessaria per la interoperabilità e la gestione del sistema informativo provinciale per il lavoro nell'ambito del nodo regionale (SIRL);
- l'istruttoria per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco degli Enti accreditati per l'erogazione della formazione;
- l'istruttoria per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco delle Agenzie per il Lavoro;

- azioni di sostegno ai Centri per l'impiego nelle attività tra servizi e formazione decentrata (tra cui, ad esempio, tirocini, borse lavoro, *work experiences*);
- il monitoraggio e la valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e degli interventi regionali in materia di lavoro e formazione;
- l'assistenza operativa all'utilizzo del Sistema SIMONA per il monitoraggio fisico e finanziario degli interventi formativi posti in essere;
- il coordinamento e le attività di supporto ai processi di integrazione tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione professionale;
- la progettazione e la promozione di azioni finalizzate alla costruzione di percorsi integrati tra istruzione, formazione ed inserimento lavorativo;
- la progettazione e il coordinamento delle azioni di contrasto alla dispersione scolastica.

### **Art. 3**

#### **Modalità di esecuzione delle attività**

I servizi di accompagnamento e di assistenza nello svolgimento delle attività orientativo-formative di cui all'art. 2 vengono assicurati dall'ARLAS a favore della Provincia di Benevento secondo le modalità di esecuzione e la tempistica che saranno concordate in un apposito *Progetto esecutivo*, ferma restando la possibilità dell'Agenzia di procedere alla rimodulazione o alla modificazione del *Progetto esecutivo* al solo fine di rendere più efficaci le proprie azioni di assistenza previa condivisione con la Provincia stessa. Il *Progetto esecutivo* è vincolato agli indirizzi in materia di coordinamento e gestione degli interventi di cui trattasi, già licenziati dalla Provincia di Benevento con atti di G.P. n.465 del 13/10/2008 e n.207 del 12/05/2009, e la sua approvazione comporta l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione.

### **Art. 4**

#### **Obblighi delle parti e referenti**

La Provincia di Benevento si obbliga ad assolvere a tutti gli adempimenti di propria spettanza per consentire il corretto espletamento delle attività affidate all'ARLAS così come saranno analiticamente descritte nell'apposito Progetto esecutivo di cui all'art. 3.

La Provincia si impegna, altresì, a consentire al personale incaricato dall'ARLAS l'accesso nei Centri per l'impiego territoriali e nelle sedi operative adibite all'erogazione della formazione e dei servizi di orientamento per la consultazione di ogni materiale utile allo svolgimento delle attività affidate all'ARLAS, indicando, a tal fine, i nominativi di riferimento dei Centri e delle sedi.

L'ARLAS si impegna a rispettare le modalità di assistenza e di accompagnamento e la tempistica prevista nel Progetto esecutivo, salva la possibilità di adeguamento di quest'ultimo alle effettive esigenze che emergono nel corso della collaborazione istituzionale previa condivisione con la Provincia stessa così come stabilito all'art. 3.

La Provincia di Benevento indica quale referente il *dott. Nunzio PACIFICO*, nella qualità di *Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche Giovanili, Formazione e Orientamento, Politiche per la Sanità*.

Per l'ARLAS il referente è individuato nella persona del *dott. Francesco GIRARDI* in qualità di *Direttore Generale dell'Agenzia*.

### **Art. 5**

#### **Risorse economiche e rendicontazione**

L'ARLAS eroga i servizi ed assicura lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione per la somma complessiva di euro 492.500,00 a valere sulla DGR. n. 1790/2008 citata in premessa e, quindi, senza oneri a carico della Provincia di Benevento, cui compete l'utilizzo integrale delle risorse già stanziato con la DGR n.1790/2008 (BURC 06/0472009) e DGR n.111/2009 (BURC 09/03/2009)

La rendicontazione della predetta somma sarà effettuata a cura dell'ARLAS.

**Art. 6**  
**Durata delle attività**

Le attività di cui all'art. 1 avranno inizio a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione e termineranno il 31.12. 2011. La presente Convenzione può essere rinnovata previo specifico accordo tra le parti.

**Art. 7**  
**Personale**

L'ARLAS si avvale, per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, di personale professionalmente qualificato già alle proprie dipendenze ovvero contrattualizzato nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale. L'Agenzia si impegna ad attivare uno specifico avviso dedicato alle azioni da porre in essere a favore della Provincia di Benevento in esecuzione della presente Convenzione.

L'amministrazione provinciale è esente da qualsiasi responsabilità contrattuale, normativa ed economico-retributiva e da qualsiasi potestà disciplinare nei confronti del personale utilizzato.

**Art. 8**  
**Foro competente**

Per le controversie che dovessero, eventualmente, insorgere in esecuzione della presente Convenzione ovvero in relazione all'interpretazione di essa le parti stabiliscono che il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Napoli.

**Art. 9**  
**Comunicazioni fra le parti**

Ogni comunicazione fra le Parti relativa alla presente Convenzione dovrà essere scambiata in forma scritta o mediante posta elettronica presso la sede istituzionale dell'altra parte ovvero presso gli indirizzi appositamente specificati ed inoltrata all'attenzione dei referenti indicati nominativamente all'art. 4.

**Art. 10**  
**Privacy**

Le Parti danno esecuzione alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i in materia di trattamento dei dati personali, rivestendo il ruolo di autonomi titolari di tali obblighi.

**Art. 11**  
**Pubblicizzazione congiunta**

Le Parti concordano che la pubblicizzazione delle attività eseguite in attuazione della presente Convenzione con il supporto dell'ARLAS, in qualsiasi forma avvenga, debba recare sempre la dicitura "*in collaborazione con l'ARLAS – Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola*" seguita dal Logo istituzionale della stessa e dal Logo della Provincia di Benevento e dell'Assessorato provinciale competente.

**Art. 12**  
**Clausola risolutiva espressa**

La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui gli obblighi assunti dall'ARLAS non siano eseguiti secondo le modalità concordate.

**Art. 13**  
**Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e della norme in materia.

*letto, confermato, sottoscritto.*

Per l'ARLAS  
*Dott. Francesco GIRARDI*

Per la PROVINCIA DI BENEVENTO  
*Dott. Nunzio PACIFICO*

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 18 NOVEMBRE 2009

**“TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA  
DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITA' DEL LAVORO”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I  
PRINCIPI

- Art.1 Finalità generali
- Art.2 Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale
- Art.3 Funzioni amministrative
- Art.4 Potere di vigilanza e sostitutivo della Regione

TITOLO II  
ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE  
DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Capo I  
Atti per la programmazione

- Art.5 Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro
- Art.6 Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale
- Art.7 Piano provinciale per le politiche del lavoro

Capo II  
Organi di programmazione

Art.8 Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro

TITOLO III  
STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ  
Capo I  
Sistema di alta qualità del lavoro e Comitato di garanzia

Art.9 Sistema di alta qualità del lavoro e Comitato di Garanzia  
Art.10 Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro.

Capo II  
Assi di intervento

Art.11 Primo asse di intervento  
Art.12 Secondo asse di intervento  
Art.13 Terzo asse di intervento

TITOLO IV  
ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO  
DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO  
Capo I  
Organismi di concertazione

Art.14 Commissione regionale per il lavoro  
Art.15 Commissione provinciale per il lavoro

Capo II  
Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego

Art.16 Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego  
Art.17 Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego. Stato di disoccupazione  
Art.18 Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale  
Art.19 Autorizzazioni regionali  
Art.20 Sistema informativo regionale del lavoro

Capo III  
Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola

Art.21 Attività e struttura

## TITOLO V

### PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

#### Capo I

##### Promozione della regolarità del lavoro

- Art. 22 Consolidamento delle imprese emerse
- Art. 23 Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici

#### Capo II

##### Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

- Art.24 Qualità e sicurezza del lavoro. Comitato regionale di Coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo.
- Art.25 Cultura della prevenzione e della partecipazione. Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi.

## TITOLO VI

### PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO

#### Capo I

##### Sostegno dell'occupazione femminile e del lavoro degli immigrati extracomunitari

- Art.26 Promozione del lavoro femminile e conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura
- Art.27 Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari

#### Capo II

##### Norme per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili

- Art.28 Finalità
- Art.29 Destinatari, principi e strumenti del sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili
- Art.30 Servizio provinciale per l'inserimento di persone diversamente abili
- Art.31 Servizio di accertamento e controllo della disabilità e Comitato tecnico provinciale
- Art.32 Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Comitato regionale per la gestione

#### Capo III

##### Contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale e gestione delle crisi aziendali

- Art.33 Interventi di sostegno alla formazione
- Art.34 Incentivi all'assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro
- Art.35 Interventi di sostegno al credito e al reddito dei lavoratori
- Art.36 Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali.

TITOLO VII  
FORMAZIONE E APPRENDISTATO

Capo I  
Finalità e strumenti generali

- Art.37 Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione
- Art.38 Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione
- Art.39 Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione
- Art.40 Riconoscimenti e certificazioni
- Art.41 Sostegno alla formazione e diritti essenziali dei partecipanti alle iniziative di formazione

Capo II  
Impresa e offerta formativa

- Art.42 Accreditemento e istituzione dell'elenco regionale degli enti formativi e dei soggetti che erogano formazione

Capo III  
Disciplina dell'apprendistato

- Art.43 La formazione nell'apprendistato
- Art.44 Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
- Art.45 Apprendistato professionalizzante
- Art.46 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
- Art.47 Finanziamento e controllo
- Art.48 Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Art.49 Osservatorio sull'apprendistato

Capo IV  
Tirocini, formazione continua e  
formazione nei periodi di non lavoro

- Art.50 Tirocini formativi e di orientamento
- Art.51 Formazione continua e piani formativi individuali.
- Art.52 Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in condizione di svantaggio
- Art.53 Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa

TITOLO VIII  
DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI

- Art.54 Disciplina transitoria
- Art.55 Disposizioni finanziarie
- Art.56 Abrogazioni
- Art.57 Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I  
PRINCIPI

Art. 1  
Finalità generali

1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di:

- a) riconoscere il valore economico-sociale del lavoro stabile, duraturo e a tempo indeterminato nonché ogni forma di lavoro disciplinata dalla legislazione vigente, finalizzata a contrastare la precarietà del lavoro e a favorire la creazione di nuova occupazione, la stabilità e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro;
- b) rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona nel lavoro;
- c) promuovere politiche regionali del lavoro, dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione nonché politiche sociali favorendo l'integrazione e istituendo un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;
- d) strutturare un efficiente sistema di formazione ed orientamento professionale, integrato con il sistema dei servizi per l'impiego, in cui risulti valorizzata la funzione dell'operatore pubblico, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale;
- e) perseguire l'integrazione delle politiche del lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione;
- f) garantire ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso alla formazione in condizione di pari opportunità, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
- g) promuovere la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e valorizzare l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze degli individui per tutto l'arco della vita;
- h) assicurare livelli di qualità dell'offerta formativa;
- i) valorizzare il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali per favorire le condizioni per un efficiente funzionamento del mercato del lavoro attraverso il rafforzamento del ruolo di intermediazione dell'operatore pubblico e l'integrazione dell'offerta pubblica e privata nel rispetto dell'interesse pubblico dei servizi per l'impiego;
- l) valorizzare il ruolo delle parti sociali nel governo del mercato del lavoro e della formazione professionale, promuovere la concertazione come strumento di governo in materia di politiche sociali, favorire l'estensione dei diritti sindacali a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale d'impiego, promuovere gli strumenti della democrazia sindacale;
- m) garantire e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) favorire la costituzione di rapporti di lavoro regolari attraverso strumenti di contrasto al lavoro irregolare e di sostegno all'emersione;
- o) valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati.

## Art. 2

### Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale

1. L'intervento pubblico regionale sul mercato del lavoro e sulla formazione si realizza attraverso le strutture e gli organismi specializzati ed i soggetti istituzionali di seguito indicati:

- a) organo collegiale per la programmazione: Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro di cui all'articolo 8, di seguito denominata Conferenza regionale;
- b) organi collegiali per attività amministrativa, consultiva, normativa e di coordinamento: Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 14, Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 15, Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro;
- c) strutture di amministrazione attiva: Regione, Province e Centri per l'impiego di cui all'articolo 17, comma 2;
- d) altre amministrazioni, strutture e soggetti istituzionali che costituiscono il sistema integrato del mercato del lavoro e della formazione professionale: le università, le istituzioni scolastiche autonome, i soggetti accreditati per i servizi per l'impiego e per la formazione professionale; altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro; gli enti bilaterali; l'Osservatorio sull'apprendistato di cui all'articolo 49; i poli formativi; la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria;
- e) strutture e organi tecnici e di garanzia: Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola di cui all'articolo 21, di seguito denominata ARLAS, Comitato di garanzia sulla gestione del sistema alta qualità del lavoro di cui all'articolo 9, Comitato tecnico provinciale per l'avviamento al lavoro dei disabili.

## Art. 3

### Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative, oggetto della presente legge, sono attribuite in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di sviluppo e di coordinamento, individuando gli strumenti idonei al perseguimento delle finalità della presente legge, nonché le funzioni di monitoraggio, di controllo e di valutazione della gestione amministrativa. Contribuiscono allo svolgimento di tali funzioni, secondo le competenze rispettivamente attribuite, la Conferenza regionale, nonché l'ARLAS.

3. La Provincia esercita le funzioni di gestione amministrativa, nei limiti fissati dalla presente legge. La Provincia concorre, inoltre, alla programmazione regionale, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 7, avvalendosi, a tal fine, della Commissione provinciale per il lavoro di cui all'articolo 15.

4. La presente legge individua le forme di cooperazione e di coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici con quella dei soggetti privati autorizzati o accreditati che operano nel territorio regionale.

Art. 4

Potere di vigilanza e sostitutivo della Regione

1. In caso di inadempienza delle Province nonché degli organi regionali o provinciali cui sono state conferite funzioni dalla presente legge ed in particolare in caso di omissione di atti dovuti, mancato rispetto dei termini, inerzia, esercizio inefficiente dei compiti attribuiti, adozione di atti in violazione delle prescrizioni di legge, mancata attuazione degli interventi previsti dalla legge nonché di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al lavoro, invita l'ente o l'organo inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a sessanta giorni, trascorso il quale esercita il potere sostitutivo con l'adozione di provvedimenti necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni, con la conseguente imputazione degli oneri finanziari all'amministrazione o all'organo inadempiente.

TITOLO II

ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

CAPO I

ATTI PER LA PROGRAMMAZIONE

Art. 5

Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico  
sul mercato del lavoro

1. La Regione, mediante il Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro, di seguito denominato Documento triennale, definisce le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro e della formazione. Il Documento triennale, in coerenza con la programmazione regionale in materia di politica economica, di politica sociale e di istruzione nonché con gli orientamenti per le politiche degli Stati membri dell'Unione europea a favore dell'occupazione di cui alle Decisioni del Consiglio europeo, determina i criteri, gli obiettivi, le priorità, le linee di intervento e gli incentivi previsti nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), di seguito denominato Regolamento di attuazione.

2. La Giunta regionale elabora, con il supporto dell'ARLAS, un documento preparatorio a quello di programmazione e lo trasmette alla Conferenza regionale, la quale esprime un parere, vincolante se espresso entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale procede in ogni caso all'approvazione. Il Presidente della Giunta regionale invia il documento approvato al Consiglio regionale entro e non oltre il 30 aprile. Il Consiglio regionale approva il documento e le relative spese complessive entro sessanta giorni, decorsi i quali, in assenza di pronuncia, il documento si intende approvato.

3. Il Documento è approvato dal Consiglio regionale con cadenza triennale e può essere aggiornato annualmente con il procedimento previsto dal Regolamento di attuazione.

Art. 6

Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale

1. La Giunta regionale, in attuazione del Documento triennale, sentita la Commissione regionale

per il lavoro, adotta annualmente il Programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale, di seguito denominato Programma annuale, secondo i criteri previsti dal Regolamento di attuazione.

2. Con il Programma annuale e con il Documento triennale annualmente aggiornato, la Regione concorre all'elaborazione del Piano nazionale per l'occupazione, previsto dalla Strategia europea per l'occupazione (SEO), adottata in attuazione del Titolo VI-bis del Trattato istitutivo dell'Unione europea. Il programma tiene conto degli orientamenti e delle raccomandazioni delle istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

#### Art. 7

##### Piano provinciale per le politiche del lavoro

1. Ciascuna Provincia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione provinciale per il lavoro, adotta, nel rispetto del Documento triennale, un Piano provinciale per le politiche del lavoro relativo allo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, i cui contenuti sono individuati nel Regolamento di attuazione. Il Piano, mediante un'apposita sezione, definita Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali, individua le situazioni provinciali di crisi aziendali con gravi conseguenze occupazionali e le misure per affrontarle. Per le finalità di cui all'articolo 13 e delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione, ciascuna Provincia può adottare, nell'ambito del Piano provinciale, un'ulteriore apposita sezione definita Piano provinciale per l'emersione.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha durata triennale, può essere aggiornato annualmente ed è inviato tempestivamente alla Regione per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale.

#### CAPO II

##### Organi di programmazione

#### Art. 8

##### Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro

1. E' istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro, di seguito denominata Conferenza regionale, quale strumento di indirizzo, di programmazione e di coordinamento in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale.

2. La Conferenza regionale:

- a) concorre a definire, tramite il Documento triennale ed il Programma annuale e secondo la procedura prevista dal Regolamento di attuazione, il sistema di Alta qualità del lavoro di cui all'articolo 9, fissando ed integrando i criteri per la determinazione dell'indice definito di alta qualità del lavoro e stabilendone la relativa ponderazione;
- b) formula proposte, in sede di ridefinizione del Piano triennale, per l'eventuale modificazione degli indici di alta qualità del lavoro;
- c) elabora proposte in ordine alla ripartizione delle risorse tra i tre assi di intervento finanziati dal Fondo per la Qualità del Lavoro di cui all'articolo 10 e tra i settori di attività

- sulla base dei criteri e delle disposizioni previste nel Regolamento di attuazione;
- d) formula proposte all'assessorato al lavoro per la definizione delle azioni strategiche rientranti nel secondo asse di intervento di cui all'articolo 12;
  - e) propone i settori sui quali orientare prioritariamente la promozione del lavoro regolare;
  - f) formula proposte in ordine alla programmazione delle risorse e alle finalità per la formazione professionale secondo i criteri indicati dal Titolo VII;
  - g) predisporre, ai sensi dell'articolo 13, l'indice di congruità d'impresa in materia di lavoro sommerso di cui al Regolamento di attuazione;
  - h) elabora e propone, sulla base degli studi di settore realizzati dall'ARLAS, i Piani di emersione di cui al Regolamento di attuazione.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale sono determinate nel Regolamento di attuazione.
4. La Conferenza regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale al lavoro da lui delegato ed è composta da:
- a) gli assessori regionali competenti in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, attività produttive, pari opportunità, ricerca scientifica e politiche giovanili;
  - b) i presidenti delle commissioni consiliari regionali competenti per materia;
  - c) i presidenti delle amministrazioni provinciali o loro assessori delegati;
  - d) il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;
  - e) i sindaci dei comuni capoluogo di Provincia o loro assessori delegati;
  - f) il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM) regionale;
  - g) due rettori in rappresentanza delle università campane, designati dal Comitato di coordinamento delle università campane, che possono anche delegare professori ordinari della propria università esperti in materia di economia, lavoro o formazione;
  - h) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;
  - i) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
  - l) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori atipici comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
  - m) un rappresentante delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale individuato secondo modalità di rotazione annuale.
5. La Conferenza regionale è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

### TITOLO III

#### STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

#### CAPO I

#### Sistema di Alta Qualità del Lavoro e Comitato di Garanzia

#### Art. 9

#### Sistema di alta qualità del lavoro e comitato di garanzia

1. Le imprese campane sono certificate e classificate secondo il sistema di Alta Qualità del Lavoro, di seguito denominato sistema AQL, definito in sede di elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale. La determinazione dell'indice di Alta Qualità del Lavoro, di seguito denominato indice AQL, e il rilascio del certificato di seguito denominato certificato AQL, avvengono secondo i criteri e le procedure previste dal Regolamento di attuazione.
2. Sulla base dell'indice AQL, la certificazione attesta la conformità del sistema organizzativo-gestionale delle imprese a parametri di stabilità e durata del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzazione professionale dei lavoratori, promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali.
3. Il sistema AQL è adottato dalla Giunta regionale con proprio atto ed è modificabile nell'ambito del Documento triennale e del Programma annuale.
4. E' istituito un Comitato di garanzia sulla gestione del sistema AQL e per la vigilanza sul funzionamento e sui risultati del sistema stesso. La composizione e le modalità di istituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.
5. La Regione verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari per l'ottenimento e la conservazione del certificato AQL nonché l'osservanza degli impegni e l'esecuzione delle azioni positive previste nei bandi di finanziamento. Tale verifica avviene tramite richiesta di informazioni diretta alle imprese e tramite riscontri incrociati effettuati in coordinamento con i servizi ispettivi, con le aziende sanitarie locali, con gli enti previdenziali e con gli organi tributari, anche mediante stipula di apposite convenzioni. In seguito agli accertamenti è redatto un apposito rapporto in base al quale è successivamente verificata la corrispondenza tra quanto accertato e quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione della domanda.
6. L'impresa che ottiene gli incentivi è sottoposta a controlli periodici. I rapporti sui controlli sono inviati anche al Comitato di garanzia di cui al comma 4.
7. La certificazione AQL è revocata quando l'impresa che ha avuto accesso agli incentivi di cui al secondo asse di intervento non ha realizzato le azioni positive previste nel bando nonché nelle ulteriori ipotesi previste dal Regolamento di attuazione.
8. In caso di revoca della certificazione AQL, le agevolazioni e gli incentivi ottenuti sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali. Se si riscontra la mancata realizzazione degli impegni o delle azioni positive di cui al comma 7, l'impresa è tenuta al pagamento, a favore del Fondo per la qualità del lavoro di cui all'articolo 10, di una sanzione amministrativa di ammontare pari al doppio del finanziamento ricevuto e non può accedere ad altro finanziamento regionale per un periodo di tre anni decorrente dalla data del provvedimento di revoca della certificazione AQL.

#### Art. 10

##### Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro

1. E' istituito il Fondo per la qualità del lavoro, di seguito denominato FQL, per lo stanziamento di incentivi specifici per i tre assi di intervento definiti agli articoli 11, 12 e 13.
2. La dotazione del FQL è definita annualmente dalla legge di bilancio regionale.
3. In applicazione del Documento triennale e del Programma annuale, la Giunta regionale dispone il riparto delle risorse del fondo da attribuire agli assi di intervento di cui al comma 1 e ai diversi settori di attività.
4. Le risorse di cui al comma 3 da attribuire al primo asse di intervento non possono superare un

terzo dell'ammontare complessivo del FQL.

## CAPO II ASSI DI INTERVENTO

### Art. 11 Primo asse di intervento

1. Le imprese in possesso del certificato AQL, che si impegnano a mantenere i livelli certificati, accedono agli incentivi del primo asse di intervento.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento di attuazione.

### Art. 12 Secondo asse di intervento

1. Le imprese in possesso del certificato AQL, che si impegnano a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro secondo gli indici AQL, accedono agli incentivi del secondo asse di intervento.
2. Il miglioramento della qualità del lavoro, di cui al comma 1, avviene mediante azioni strategiche definite dalla Giunta regionale sulla base delle proposte elaborate dalla Conferenza regionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) superamento di determinati livelli dimensionali delle aziende;
  - b) trasformazione di contratti di lavoro atipici in contratti di lavoro tipici;
  - c) incentivazione della partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione professionale presso gli organismi accreditati di cui al Titolo VII ;
  - d) utilizzo della manodopera in modo da rendere congruente il titolo di studio o di qualificazione con l'inquadramento e le mansioni svolte dal lavoratore;
  - e) assunzione di disoccupati di lunga durata e in generale di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
  - f) promozione di investimenti finalizzati al miglioramento degli standard minimi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - g) incremento di investimenti ed occupazione diretta nelle aree della ricerca e sviluppo;
  - h) promozione di azioni per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
3. Rientrano nell'ambito del secondo asse le iniziative a sostegno delle imprese che si impegnano, tramite accordi collettivi territoriali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, ad incrementare il proprio organico con assunzioni, con contratti di lavoro part-time e con modalità congiunte che determinano il pieno utilizzo del lavoro, di lavoratori per i quali sono prospettabili programmi di completamento, aggiornamento o trasformazione della professionalità posseduta, ovvero che garantiscono continuità a rapporti di lavoro di carattere stagionale nell'ambito di organizzazioni produttive di rete.

### Art. 13 Terzo asse di intervento

1. La Regione, nell'ambito del terzo asse di intervento, promuove misure per contrastare il lavoro sommerso e favorire l'occupazione regolare privilegiando il metodo del coinvolgimento delle

parti sociali e della cooperazione tra i soggetti istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione e di realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo, nel rispetto della normativa di competenza statale.

2. La Regione, in considerazione della stretta connessione tra gli obiettivi di incremento occupazionale e di crescita economica e produttiva, riconosce incentivi ad imprese prive del certificato AQL che si impegnano a regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari, con azioni strategiche di intervento nell'ambito di un Piano regionale per l'emersione contenuto nel Documento triennale.

3. La Regione vara progetti di emersione per il sostegno ad intere filiere di produzione o ad aree territoriali, con finanziamenti ad imprese che si impegnano a completare la regolarizzazione della propria posizione fiscale e contributiva e ad adottare progressivamente i parametri del sistema AQL.

4. La Regione promuove, con una quota dei fondi destinati al terzo asse di intervento, campagne di informazione e sensibilizzazione sociale per la lotta al lavoro sommerso, per la conoscenza dei sistemi regionali di incentivazione all'emersione nonché per la diffusione di codici di comportamento che promuovono il rispetto delle normative sociali e fiscali e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

5. I criteri, le procedure, le condizioni di accesso e la natura degli incentivi sono definiti nel Regolamento di attuazione.

#### TITOLO IV

##### ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

#### Capo I

##### Organismi di concertazione

#### Art. 14

##### Commissione regionale per il lavoro

1. La Commissione regionale per il lavoro, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARLAS, esprime pareri sugli indirizzi regionali delle politiche della formazione professionale e del lavoro e sui conseguenti atti generali applicativi, in particolare nei casi previsti dal Regolamento di attuazione. La Commissione svolge, altresì, compiti di verifica e valutazione riguardo al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. I pareri di cui al comma 1 sono obbligatori nelle materie indicate dal Regolamento di attuazione e possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale, dall'assessore regionale competente in materia di formazione e lavoro, dai presidenti delle commissioni consiliari regionali competenti per materia, dalla Conferenza regionale e dal Comitato di garanzia sulla gestione del sistema AQL.

3. La Commissione di cui al comma 1, composta dai soggetti previsti dal Regolamento di attuazione, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale.

#### Art. 15

##### Commissione provinciale per il lavoro

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita in ogni Provincia la Commissione provinciale per il lavoro, con funzioni di proposta, consultazione e verifica delle politiche del lavoro e della formazione promosse sul territorio provinciale. La Commissione provinciale per il lavoro svolge, altresì, compiti di concertazione con le parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle Province in materia di lavoro e formazione nel rispetto delle prerogative regionali ed esprime un parere obbligatorio sul Piano provinciale per le politiche del lavoro.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale, che resta in carica per tutta la durata della consiliatura provinciale, sono determinati dalla Provincia entro sessanta giorni dall'istituzione della Commissione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento di attuazione.

## Capo II

### Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego

#### Art.16

##### Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego si rivolge ai lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate ed ai soggetti inoccupati, disoccupati, a rischio di

precarizzazione lavorativa ovvero di espulsione dal mercato del lavoro, nonché alle imprese per migliorarne la competitività attraverso la qualificazione delle risorse umane.

2. La Regione individua forme di cooperazione tra centri di servizi pubblici ed altri soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi dell'articolo 18, per migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.

3. I soggetti del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 17 erogano le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità e della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, senza oneri per i lavoratori e per i soggetti in cerca di occupazione.

4. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro, individua strumenti di premialità ed incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per l'impiego, valorizzando in particolare la qualità e la produttività dell'offerta dei Centri per l'impiego.

#### Art.17

##### Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego.

###### Stato di disoccupazione

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione.

2. Le funzioni di gestione amministrativa del sistema regionale sono attribuite alle Province le

quali provvedono, nell'osservanza della programmazione regionale, all'erogazione dei servizi al lavoro tramite proprie strutture denominate Centri per l'impiego.

3. Le Province, sentite le commissioni provinciali per il lavoro, svolgono funzioni di raccordo e di coordinamento delle politiche e dei servizi per l'impiego nel contesto territoriale di riferimento, per la realizzazione di interventi utili all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, al soddisfacimento delle esigenze delle imprese e allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.

4. I Centri per l'impiego sono distribuiti sul territorio provinciale sulla base di bacini di utenza non inferiori a centomila abitanti, definiti in relazione ai bisogni delle fasce di utenza, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.

5. La Regione assicura ai Centri per l'impiego il supporto e l'assistenza dell'ARLAS e delle sue articolazioni periferiche, ove costituite, per garantire il coordinamento ed il funzionamento dei servizi erogati e per favorire l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

6. Le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale sono svolte, sul territorio regionale, anche dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19.

7. I Centri per l'impiego e i soggetti pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, hanno l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 20.

8. I Centri per l'impiego svolgono le funzioni e garantiscono i servizi specificati nel Regolamento di attuazione.

9. I Centri per l'impiego e i soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Commissione regionale per il lavoro e alle commissioni provinciali per il lavoro i dati relativi all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle pratiche realizzate, segnalando eventuali criticità e proposte di innovazione.

10. Le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione e dei benefici che ne conseguono sono individuate, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144), e successive modificazioni ed integrazioni, con l'apposito Regolamento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c).

#### Art.18

##### Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale

1. La Regione predispone, secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione, l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 17, affidandone l'istruttoria, la tenuta e l'aggiornamento all'ARLAS.

2. La Regione conferisce l'accreditamento regionale a soggetti pubblici o privati aventi o meno scopo di lucro che possiedono i requisiti previsti nel Regolamento di attuazione.

3. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Provincia competente per territorio di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio provinciale.

4. Le procedure per l'accreditamento, la verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti e le modalità di tenuta dell'elenco sono disciplinate nel Regolamento di

attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30), e successive modificazioni.

5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni, per poter operare ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti a conseguire l'accREDITAMENTO ai sensi del presente articolo e ad osservare gli indirizzi dettati dalla Commissione regionale del lavoro.

#### Art.19

##### Autorizzazioni regionali

1. E' istituito presso l'ARLAS l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

2. L'ARLAS provvede alla tenuta, all'aggiornamento dell'elenco e alla comunicazione al Ministero del lavoro degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate nonché dell'eventuale sospensione o revoca delle stesse, ai fini dell'iscrizione nella sezione regionale dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

3. I requisiti, le modalità e la procedura di autorizzazione regionale sono disciplinati nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.

#### Art. 20

##### Sistema informativo regionale del lavoro

1. La Regione realizza e gestisce, tramite l'ARLAS, il Sistema informativo regionale del lavoro, di seguito denominato SIRL, che costituisce il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro.

2. Il SIRL raccoglie le informazioni relative alla domanda e offerta di lavoro in possesso dei Centri per l'impiego e degli altri soggetti, pubblici e privati, autorizzati o accreditati e permette la libera consultazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego, ne assicura l'omogeneità e ne garantisce la diffusione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

3. E' istituita un'apposita sezione del SIRL per la raccolta delle informazioni relative al sistema regionale di formazione professionale.

4. Il SIRL si raccorda con il sistema informativo delle altre Regioni, con la Borsa continua nazionale del lavoro, con altri sistemi informativi europei nonché con enti, pubblici e privati, competenti in materia previdenziale, assicurativa e di controllo sul lavoro, per realizzare lo scambio di dati ed un costante aggiornamento del sistema.

#### Capo III

##### Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola

#### Art. 21

##### Attività e struttura

1. E' istituita l'Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola denominata ARLAS, ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. L'ARLAS svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale e alla Commissione regionale per il lavoro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.
3. L'ARLAS svolge le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed in particolare:
  - a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;
  - b) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;
  - c) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'articolo 9;
  - d) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;
  - e) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;
  - f) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;
  - g) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;
  - h) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;
  - i) monitora l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;
  - l) fornisce assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato;
  - m) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento di attuazione;
  - n) svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di attuazione.
4. L'ARLAS, inoltre, svolge le seguenti ulteriori attività in materia di servizi per l'impiego:
  - a) istruttoria, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ed autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;
  - b) realizzazione e gestione del SIRL, coordinamento e cura della diffusione dei dati da esso forniti e collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;
  - c) attività di ricerca, studio e documentazione al fine di favorire la qualificazione dei servizi per l'impiego;
  - d) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;
  - e) assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego;
  - f) sostegno ai Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.
5. L'ARLAS, inoltre, svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione e dell'istruzione. In particolare, essa svolge le seguenti attività:
  - a) coordinamento e supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale;

- b) monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche formative;
  - c) progettazione, promozione e sviluppo di percorsi finalizzati all'integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione e l'inserimento lavorativo;
  - d) progettazione e coordinamento di iniziative ed azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
  - e) supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 39.
6. Il Piano annuale delle attività dell'ARLAS è approvato dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina:
- a) il consiglio di amministrazione dell'ARLAS, formato da tre componenti, il quale elegge al suo interno il Presidente;
  - b) il direttore, scelto tra esperti, anche esterni, in materia di lavoro e formazione.
8. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania).
9. Il piano di riorganizzazione, il funzionamento, la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell'ARLAS, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo Statuto dell'ARLAS approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## TITOLO V

### PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

#### Capo I

#### Promozione della regolarità del lavoro

#### Art. 22

#### Consolidamento delle imprese emerse

1. La Regione incentiva le imprese emerse non ancora in possesso del certificato AQL che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mediante contributi finanziari ricavati dalle risorse del Fondo per la Qualità del lavoro (FQL) destinate al terzo asse di intervento, erogati secondo i criteri e le priorità stabiliti nel Regolamento di attuazione ed in coerenza con quanto stabilito negli atti di programmazione di cui al Titolo II.

#### Art. 23

#### Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e dagli articoli 21, 26, 47, 52 e 53 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), e successive modificazioni, la regione Campania assume ogni iniziativa utile per promuovere, assicurare e garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale a tutela del lavoro da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che realizzano opere

pubbliche nel territorio della Regione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara speciali clausole per favorire le categorie svantaggiate, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n.118), che assumano lavoratori disabili nei casi in cui negli appalti di lavori, forniture o servizi è possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti per i quali è legittimo il ricorso alle procedure di riserva o di agevolazione.

## Capo II

### Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

#### Art. 24

##### Qualità e sicurezza del lavoro

##### Comitato regionale di coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo

1. La Regione assume come obiettivo primario l'implementazione sul territorio regionale della normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modificazioni, in raccordo con il sistema AQL.

2. E' istituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.81/2008.

3. La Regione eroga contributi finanziari alle imprese per interventi diretti al miglioramento dei livelli di sicurezza del lavoro e della qualità degli ambienti di lavoro, nell'ambito del FQL di cui all'articolo 10 e sulla base dei criteri stabiliti nel Documento triennale. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi, la ripartizione nell'ambito dei tre assi di intervento nonché le misure e le azioni finanziabili ai sensi della presente disposizione sono stabiliti nel Regolamento di attuazione.

4. La Regione promuove un sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sicurezza del lavoro per potenziare e coordinare le attività di tutti i soggetti e gli organi competenti in materia con le modalità e gli strumenti previsti dal Regolamento di attuazione.

#### Art. 25

##### Cultura della prevenzione e della partecipazione

##### Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro

##### Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi

1. La Regione e le Province promuovono e realizzano, nei modi stabiliti nel Regolamento di attuazione, iniziative per la diffusione della conoscenza delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e per la formazione dei lavoratori e degli operatori competenti in materia di prevenzione.

2. La Regione istituisce il Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro, per assicurare la massima efficacia al sistema della prevenzione e dei controlli attraverso campagne di informazione e formazione del personale impegnato nella vigilanza e nel controllo e a qualsiasi titolo partecipe dei meccanismi di sicurezza. Il Fondo è alimentato dalle

somme derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare in cui il committente è la Regione, dai contributi volontari delle imprese, dai conferimenti di enti pubblici, di enti di natura privata e di soggetti comunque interessati nonché dalle somme stanziare dalla Regione con legge di bilancio.

3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), un Piano regionale di protezione che prevede azioni di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e azioni di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti ad agenti nocivi.

4. La Regione istituisce il Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente, per realizzare la bonifica degli ambienti di vita e di lavoro ed assicurare completezza di conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri materiali e sostanze nocive.

## TITOLO VI

### PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO

#### Capo I

#### Sostegno dell'occupazione femminile e del lavoro degli immigrati extracomunitari

#### Art. 26

#### Promozione del lavoro femminile e conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura

1. La Regione promuove l'occupazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di diffusione di buone pratiche e lo sviluppo delle pari opportunità.
2. La Regione promuove programmi e accordi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle donne che concorrono allo sviluppo del territorio con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
3. La Regione garantisce che gli interventi di orientamento, educativi e formativi siano rivolti all'ampliamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
4. La Regione, in base ai principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53), e successive modificazioni, e nel rispetto delle competenze dei comuni, persegue l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro, di vita e di cura, facilitando l'accesso ai servizi ed agli interventi formativi e sostenendo la flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro. La Regione promuove ogni iniziativa tesa ad eliminare ogni differenza retributiva, a parità di lavoro, tra uomini e donne.
5. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi complessivamente programmati nell'ambito delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo I, al Titolo VI e al Titolo VII, devono essere rivolti annualmente a favore delle donne nella misura di almeno il cinquanta per cento. Se i medesimi interventi comportano assunzioni a tempo determinato o indeterminato, tale percentuale è rispettata solo se sussistono parità di condizioni tra i partecipanti, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.

#### Art. 27

#### Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari

1. Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome ed imprenditoriali.
2. La Regione, nell'ambito del FQL, programma interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, per facilitare l'ingresso, l'accoglimento e l'inserimento degli immigrati extracomunitari nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione. A tale scopo, la Regione finanzia appositi percorsi formativi per i lavoratori extracomunitari, ulteriori rispetto a quelli ordinari di formazione professionale di cui al Titolo VII.
3. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove politiche di accesso all'abitazione per favorire l'integrazione sociale, culturale e professionale dei lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia.

## Capo II

### Norme per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili

#### Art. 28

##### Finalità

1. La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone diversamente abili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni più rappresentative, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 8 della legge n. 381/1991, e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
  - a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone diversamente abili;
  - b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale tramite un sistema coordinato di interventi per favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, avvalendosi a tal fine della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
  - c) promuove il coordinamento della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi e formativi operanti sul territorio.

#### Art. 29

### Destinatari, principi e strumenti del sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili

1. Il presente Capo si applica ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni.
2. Le finalità di cui all'articolo 28 sono realizzate mediante:
  - a) iniziative di formazione, tirocinio, orientamento, transizione al lavoro e riqualificazione che possono prevedere percorsi di recupero scolastico, attivate, in raccordo con il sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui al comma 1, in conformità con le valutazioni

- di accertamento dell'handicap effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi e di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
  - c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999, e successive modificazioni.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è improntata al rispetto dei seguenti principi:
- a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari e delle organizzazioni di rappresentanza delle persone diversamente abili;
  - b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, per favorire l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone diversamente abili;
  - c) sostegno allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone diversamente abili;
  - d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia di esse in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone diversamente abili;
  - e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi e valorizzazione della funzione delle cooperative sociali.
4. La Regione, per realizzare un effettivo inserimento al lavoro dei diversamente abili, utilizza gli strumenti di collocamento mirato e le convenzioni di cui alla legge n. 68/1999, e successive modificazioni, con le cooperative e le imprese sociali secondo le modalità e le procedure previste nel Regolamento di attuazione.

#### Art. 30

##### Servizio provinciale per l'inserimento delle persone diversamente abili

1. Le Province, in conformità alla vigente normativa in materia di inserimento al lavoro, agli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6 e agli atti di indirizzo della Conferenza regionale per il lavoro, organizzano il servizio per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, con la Commissione regionale per il lavoro e con le Commissioni provinciali per il lavoro, in modo da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.
2. Gli atti di programmazione regionale adottati ai sensi degli articoli 5 e 6 stabiliscono, in particolare:
- a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dei lavoratori diversamente abili di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni;
  - b) gli incentivi alle assunzioni e i procedimenti per le concessioni delle stesse ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 8, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni;
  - c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere per la promozione all'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili;
  - d) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni e per la determinazione dei programmi di collocamento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni;

- e) le modalità e i criteri per la definizione di una percentuale di riserva, nell'ambito della quota complessiva di assunzioni obbligatorie, specificamente dedicata a particolari disabilità, al fine di correggere le asimmetrie esistenti nelle selezioni e nelle procedure di assunzione.

#### Art. 31

##### Servizio di accertamento e controllo della disabilità e Comitato tecnico provinciale

1. Ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che conferiscono il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al comma 1, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 68/1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68), dall'articolo 4 della legge n. 104/1992, e dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3, del decreto legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti).
3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n.4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), relative alla unificazione delle procedure di accertamento sanitario.
4. Il Comitato tecnico provinciale, istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, e successive modificazioni, operando in raccordo con i servizi territoriali di cui al comma 1, definisce ed elabora i progetti individualizzati per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione.

#### Art. 32

##### Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Comitato regionale per la gestione

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 68/1999, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo regionale, alimentato con le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo citato.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'adozione della presente legge, determina i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale delle somme di cui all'articolo 5, comma 3 della legge n.68/1999.
3. Le risorse finanziarie del Fondo regionale di cui al comma 1 sono impiegate a favore dei beneficiari e per le iniziative e le azioni previste nel Regolamento di attuazione.
4. Per la gestione del Fondo regionale e per il monitoraggio dei flussi di finanziamento

provenienti da esso è istituito, nell'ambito della Commissione regionale per il lavoro, un Comitato regionale, il quale opera anche in raccordo con le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328). La composizione, i compiti e le modalità di svolgimento delle attività ad esso attribuite sono determinate con il Regolamento di attuazione.

5. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Documento triennale e dal Programma annuale e tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dal Comitato regionale di cui al comma 4, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

6. I datori di lavoro parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, nell'inviare al Comitato regionale di cui al comma 4, entro il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo richiesto dall'articolo 9 della legge n.68/1999, devono anche indicare il numero di unità lavorative per cui hanno ottenuto l'esonero nell'anno precedente. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, si applica comunque la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n.68/1999.

### Capo III

#### Contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale e gestione delle crisi aziendali

#### Art. 33

##### Interventi di sostegno alla formazione

1. La Regione, per migliorare i servizi di formazione e orientamento al lavoro, nel rispetto del Programma annuale promuove ed incentiva progetti di formazione negoziati con le parti sociali per l'aggiornamento, la riqualificazione o la riconversione delle competenze dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono finalizzati anche al recupero ed allo sviluppo di competenze e conoscenze di base di tipo trasversale.

#### Art. 34

##### Incentivi all'assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro

1. La Regione, a valere sul Fondo per la qualità del lavoro (FQL) e nel rispetto dei criteri e delle priorità individuate nel Programma annuale, concede incentivi alle imprese, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, che assumono soggetti in condizione di svantaggio occupazionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale. Per particolari settori quali il turismo e l'agricoltura, la Giunta regionale individua, d'intesa con le parti sociali, le ipotesi specifiche in cui gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni con contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo pieno e indeterminato.

2. Ai fini della presente legge, per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale si intendono quelli individuati dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione delle Comunità europee 6 agosto 2008, n. 800 (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché i lavoratori iscritti in appositi elenchi istituiti nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego, espulsi dal ciclo produttivo nell'ambito delle aree per cui sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di crisi occupazionale, anche all'esito delle procedure di cui



del tessuto industriale ed imprenditoriale. Il contenuto e le modalità di elaborazione del Piano sono disciplinati nel Regolamento di attuazione.

4. Gli interventi regionali per la prevenzione o la gestione delle crisi occupazionali sono realizzati assicurando priorità alle imprese in possesso della certificazione AQL.

5. Le misure di prevenzione di cui al presente articolo e i contenuti del Piano d'azione sociale nonchè i criteri di priorità per le imprese in possesso del certificato AQL sono individuati nel Regolamento di attuazione.

## TITOLO VII FORMAZIONE E APPRENDISTATO

### Capo I Finalità e strumenti generali

#### Art. 37

#### Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione

1. La Regione svolge un ruolo di coordinamento in materia di formazione professionale attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l'erogazione di servizi di supporto quali:

- a) l'accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento;
- b) la classificazione delle qualifiche professionali;
- c) la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento;
- d) lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione di base e il raccordo delle iniziative educative rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli adulti presenti sul territorio regionale basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative;
- e) la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento nonchè delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall'ambito dei rapporti di lavoro subordinato;
- f) la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;
- g) il monitoraggio e la valutazione.

2. La Regione conferisce alle Province funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del ciclo dell'orientamento e della formazione per garantire una maggior efficacia del sistema formativo regionale rispetto ai fabbisogni dello sviluppo del territorio.

3. Le Province svolgono gli interventi ed i servizi di orientamento nel settore educativo e professionale nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, attraverso i Centri per l'impiego e le strutture territoriali, con il concorso dei soggetti pubblici e privati accreditati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

4. La Regione svolge le funzioni di regia nel sistema decentrato della formazione attraverso:

- a) la definizione dei sistemi di accreditamento delle agenzie che erogano servizi di orientamento e degli organismi di formazione, la certificazione delle competenze delle figure professionali caratteristiche dei processi orientativi e formativi, la definizione delle qualifiche professionali e dei relativi percorsi formativi;

- b) attività di assistenza al trasferimento delle conoscenze e delle competenze maturate nella gestione delle varie fasi del ciclo della formazione ed al monitoraggio delle attività connesse all'erogazione di servizi di orientamento e di azioni formative nelle singole Province;
  - c) attività sperimentali di progettazione di nuove azioni orientative o formative, attività interprovinciali, interventi formativi rivolti a filiere collocate su differenti territori provinciali o che rivestono carattere di trasversalità e quindi richiedano un intervento unico;
  - d) azioni di sostegno alla formazione di cui all'articolo 41.
5. La Regione svolge attività di formazione per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, in conformità agli accordi comunitari e nazionali e provvede alla creazione, anche con strutture proprie, di una rete di Centri di specializzazione e di eccellenza.
6. Gli standard professionali e formativi, il sistema di certificazione delle competenze acquisite, le modalità di riconoscimento delle competenze degli operatori della formazione nonché le procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica dell'offerta formativa sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), di seguito denominato Regolamento per la formazione professionale.

#### Art. 38

##### Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione

1. Le Province svolgono compiti di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell'offerta di servizi di orientamento e dell'offerta formativa e assicurano il raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale sulla base delle risorse disponibili.
2. Ciascuna Provincia provvede, nell'ambito della programmazione regionale, alla rilevazione dei fabbisogni dei cittadini e delle imprese, eventualmente avvalendosi, mediante convenzione, del supporto dell'ARLAS, e predispone un'offerta integrata di servizi di istruzione e formazione. Le Province promuovono lo sviluppo del partenariato locale e la crescita qualitativa dell'offerta delle agenzie di formazione, pubbliche e private.
3. Il sistema formativo regionale, nel rispetto dei principi di pluralismo e specificità e delle normative nazionali e comunitarie, offre garanzie di unitarietà ai cittadini residenti sul territorio regionale in relazione ai livelli qualitativi di:
  - a) servizi di orientamento;
  - b) offerta formativa;
  - c) agenzie di formazione;
  - d) qualifiche professionali;
  - e) certificazioni dei percorsi formativi e delle competenze.
4. Ciascuna Provincia determina le proprie priorità in materia di orientamento e formazione, in base alle specificità territoriali, in coerenza con gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione regionale.
5. Il sistema di monitoraggio e valutazione è gestito autonomamente da ciascuna Provincia ma risponde al principio di unitarietà su tutto il territorio regionale.

#### Art. 39

##### Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

1. La Conferenza regionale programma, nell'ambito del Documento triennale, interventi di formazione per l'inclusione lavorativa, lo sviluppo dell'imprenditorialità, la promozione delle pari opportunità, la formazione continua e ogni altro obiettivo secondo schemi di coordinamento tra le politiche della formazione e le politiche del lavoro, in base alle analisi regionali sul mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi, così come specificato dal Regolamento per la formazione professionale.
2. La Regione sostiene il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale e promuove i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema di istruzione e formazione professionale mediante il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e attraverso gli strumenti e le azioni previsti dal Regolamento per la formazione professionale.

#### Art. 40

##### Riconoscimenti e certificazioni

1. Il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite spettano ad ogni individuo.
2. La Regione realizza il Sistema regionale di certificazione delle competenze e disciplina gli standard di certificazione secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale.
3. Il riconoscimento delle competenze può essere utilizzato, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine, la Regione promuove accordi con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti nei percorsi formativi.
4. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, operato dalle Province mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, rilascia le certificazioni professionali di competenza, di qualifica e di specializzazione.
5. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione hanno valore legale nei casi in cui la legge o i contratti collettivi richiedono il possesso della professionalità certificata.
6. Il riconoscimento e la certificazione delle competenze avvengono ad opera dei soggetti accreditati che erogano formazione nell'ambito del sistema regionale, salvo diverse disposizioni.
7. Le modalità di certificazione delle competenze di cui al comma 6 e dei crediti formativi di cui all'articolo 39, comma 2, acquisiti al termine del percorso formativo sono disciplinati secondo i criteri specificati nel Regolamento per la formazione professionale.

#### Art. 41

##### Sostegno alla formazione e diritti essenziali dei partecipanti alle iniziative di formazione

1. La Regione, nei limiti di quanto stabilito in sede di programmazione, assicura le misure di sostegno alla formazione previste nelle disposizioni del Regolamento per la formazione professionale per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, soprattutto delle persone in

condizione di svantaggio fisico, sociale, familiare, culturale o economico, agli interventi formativi previsti dalla presente legge.

2. I partecipanti alle attività formative hanno diritto ad:

- a) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle scuole;
- b) essere assicurati contro il rischio di infortunio;
- c) ottenere il rilascio del libretto formativo personale secondo le modalità previste dal Regolamento per la formazione professionale;
- d) incentivi per l'accesso alle attività formative alle condizioni di cui alla presente legge;
- e) esercitare le libertà e i diritti sindacali previsti dalla legge e dai contratti collettivi, compatibilmente con la natura e le caratteristiche dei rapporti formativi.

## Capo II

### Impresa e offerta formativa

#### Art. 42

##### Accreditamento ed istituzione dell'elenco regionale degli enti formativi e dei soggetti che erogano formazione

1. Gli enti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, che erogano servizi di formazione professionale, per accedere ai finanziamenti pubblici devono ottenere l'accreditamento regionale.
2. La Regione recepisce i principi-guida ed i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione di standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. I principi ed i criteri per l'accreditamento, il monitoraggio e la verifica dell'offerta formativa sono quelli contenuti nel Regolamento per la formazione professionale.
3. Per lo svolgimento di attività inerenti all'obbligo formativo sono previste norme specifiche di accreditamento.
4. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato dagli uffici regionali competenti ed è finalizzato al riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali relativi alle competenze e alle risorse strumentali, di processo e di risultato indispensabili per realizzare attività formative sul territorio regionale.
5. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere attività formative sul territorio regionale; tale iscrizione costituisce condizione per lo svolgimento delle attività formative.
6. La Regione approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce adeguata pubblicità. Le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione sono disciplinate con il Regolamento per la formazione professionale.

## Capo III

### Disciplina dell'apprendistato

#### Art. 43

##### La formazione nell'apprendistato

1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale nonché dei contratti collettivi di lavoro, disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato che si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  - b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
  - c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti avviene secondo i seguenti principi:
- a) la formazione formale, finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile;
  - b) la formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi e dei diversi tipi di apprendistato.
3. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, definisce gli aspetti formativi dell'apprendistato, i criteri progettuali da osservare per l'individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati, nel rispetto dei livelli minimi nazionali, ove fissati, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche e di quanto previsto dall'articolo 45.
4. Il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento dell'apprendista nella formazione non formale, in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso e in coerenza con i profili formativi determinati dalla Regione, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali secondo le modalità previste nel Regolamento per la formazione professionale.
5. L'apprendista è affiancato durante l'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale, dal tutor aziendale, il quale è garante del percorso formativo per la formazione non formale in azienda e deve possedere le caratteristiche previste nel Regolamento per la formazione professionale.

#### Art. 44

##### Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

1. La Giunta regionale stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni, e dei criteri e principi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Nel rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione formale è svolta esclusivamente all'esterno dell'impresa o dell'organizzazione datoriale. La formazione formale è erogata dai Poli formativi, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia. La formazione formale esterna è, altresì, erogata dalle

Scuole di artigianato di pregio il cui numero, modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia.

3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione, sono stabilite dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

4. La Regione e le Province promuovono accordi stabili tra istituti scolastici, enti bilaterali, parti sociali ed imprese per realizzare percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, con particolare attenzione ai processi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze artigiane. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, i criteri di valutazione degli esiti, il rilascio delle certificazioni e le risorse umane e finanziarie occorrenti.

#### Art. 45

##### Apprendistato professionalizzante

1. In conformità dell'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito della legislazione nazionale, la Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003, riguardanti l'attività di formazione, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che è attuata mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguate capacità professionali. La formazione formale deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La formazione formale è erogata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro se svolta in un contesto distinto da quello predisposto per la produzione di beni o servizi. La formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, se questa è in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa definiti in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi.

3. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, determinano l'articolazione della formazione esterna ed interna alle aziende, le modalità di erogazione, i profili e le qualifiche professionali per i quali è possibile far ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante.

#### Art. 46

##### Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276/2003, per il miglioramento delle competenze nelle imprese e il riconoscimento dei titoli e dei crediti conseguiti dagli apprendisti.

2. La Regione promuove e sostiene sperimentazioni da attuarsi mediante intese con le università,

le istituzioni scolastiche autonome, gli organismi accreditati per l'erogazione della formazione professionale, le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. La regolamentazione delle sperimentazioni ha ad oggetto la durata, le modalità, il contenuto della formazione formale ed i raccordi con la formazione non formale nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

4. I soggetti coinvolti nella sperimentazione cooperano attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale per favorire la massima integrazione tra il percorso formativo realizzato in azienda e il percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta.

#### Art. 47

##### Finanziamento e controllo

1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, in base alle proposte e ai pareri della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro. Gli incentivi sono attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso le strutture accreditate e tramite l'assegnazione di voucher formativi, da spendere in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per verificare l'effettiva erogazione della formazione di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.

3. La Regione, inoltre, definisce, anche mediante intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro e con le organizzazioni sindacali, le modalità con cui effettuare i controlli necessari a verificare l'effettiva erogazione della formazione interna se essa è svolta interamente a carico delle aziende.

#### Art. 48

##### Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare annualmente con la legge di bilancio, concede un incentivo economico ai datori di lavoro rientranti nel sistema AQL che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumono l'apprendista a tempo indeterminato. La misura dell'incentivo è stabilita in sede di elaborazione degli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e delle normative nazionali in materia.

2. Le modalità di concessione dell'incentivo sono previste in apposito Avviso Pubblico.

#### Art. 49

##### Osservatorio sull'apprendistato

1. E' istituito presso gli uffici regionali l'Osservatorio sull'apprendistato della regione Campania con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse.

2. L'Osservatorio è presieduto dall'assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale ed è composto dalle rappresentanze degli enti bilaterali.
3. L'attività tecnica e strumentale dell'Osservatorio può essere oggetto di convenzioni con l'ARLAS.

#### Capo IV

#### Tirocini, formazione continua e formazione nei periodi di non lavoro

##### Art. 50

#### Tirocini formativi e di orientamento

1. La Regione promuove ed incentiva, anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53), tirocini formativi e di orientamento da realizzarsi presso un datore di lavoro, pubblico o privato, sulla base di una convenzione fra il datore di lavoro medesimo ed i soggetti promotori contenente le regole e gli obblighi dei soggetti interessati nonché i percorsi di formazione ed inserimento. I tirocini sono attuati sulla base di uno specifico progetto formativo sottoscritto dal tirocinante e dal datore di lavoro ospitante e non configurano rapporti di lavoro subordinati.
2. I soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per la formazione professionale.

##### Art. 51

#### Formazione continua e piani formativi individuali

1. La Regione, per favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche della formazione, sostiene ed incentiva interventi di formazione permanente rivolta a garantire a tutti i lavoratori il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.
2. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua è realizzata con la partecipazione delle Province, in coordinamento ed in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, secondo le procedure previste nel Regolamento per la formazione professionale.
3. Per garantire l'accesso individuale alla formazione continua sono previsti, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi formativi, specifici piani formativi individuali.
4. La Conferenza regionale individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali finanziati integralmente da fondi regionali e predispone i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale, prevede anche specifiche modalità incentivanti per il finanziamento privato dei piani formativi individuali.

##### Art. 52

#### Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in condizione di svantaggio

1. La Regione promuove l'inserimento o il reinserimento al lavoro di persone temporaneamente disoccupate o a rischio di disoccupazione mediante interventi formativi in accompagnamento all'indennità di disoccupazione, di cassa integrazione o di mobilità. Gli interventi perseguono obiettivi di inclusione sociale e sono attuati secondo modalità formative rispondenti alle condizioni ed ai bisogni dei destinatari, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nel Regolamento per la formazione professionale.

#### Art. 53

##### Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa

1. La Regione promuove interventi formativi finalizzati alla creazione e allo sviluppo d'impresa soprattutto in ambiti produttivi interessati da innovazioni di processo o di prodotto. La Regione prevede, inoltre, nella programmazione per l'attribuzione delle risorse, il finanziamento di iniziative formative, che hanno come destinatari le piccole e medie imprese e i manager impegnati in settori di intervento della politica industriale regionale, nonché di iniziative proposte da consorzi di imprese nell'ambito di sistemi di distretto o di filiera finalizzate all'accrescimento della professionalità degli operatori.

2. La selezione delle iniziative formative finanziabili è operata secondo quanto disposto dal Regolamento per la formazione professionale.

#### TITOLO VIII

##### DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI

#### Art. 54

##### Disciplina transitoria

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana i seguenti Regolamenti:

- a) Regolamento di attuazione del Testo Unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro;
- b) Regolamento recante disposizioni regionali per la formazione professionale;
- c) Regolamento relativo alla disciplina delle condizioni per la perdita dello stato di disoccupazione.

2. Fino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni in materia adottate dalla Giunta regionale.

3. Gli organi collegiali previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 14 (Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego) continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento degli organismi previsti dalla presente legge.

4. Fino all'attuazione delle norme del Titolo VI, Capo II restano in vigore i provvedimenti in materia di inserimento lavorativo dei disabili emanati dal Consiglio e dalla Giunta nel vigore della precedente disciplina regionale. In particolare fino all'attuazione dell'articolo 32 della presente legge resta in vigore l'articolo 45 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale).

5. In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 18 restano in vigore i provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale in materia di accreditamento.

6. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 in tema di apprendistato professionalizzante resta in vigore la delibera di Giunta regionale n. 160 del 14 febbraio 2006 e successive modifiche (Apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n.276/2003).

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla riorganizzazione delle funzioni, delle attività e delle strutture che vengono attribuite ad altre amministrazioni. A seguito di tale riorganizzazione sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, (Istituzione del ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale), modificata dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 14.

8. Gli organismi di cui al Titolo II e al Titolo IV Capo I, nella realizzazione delle attività ad essi attribuite dalla presente legge in materia di programmazione e di concertazione, tengono adeguatamente conto dell'istituzione e delle competenze del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).

#### Art. 55

##### Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in euro 200 mila in termini di competenza e di cassa per ciascun anno 2009-2011, si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, denominato "Testo unico della normativa della Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro", nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 3.13.115 dello stato di previsione della spesa per gli anni medesimi e mediante corrispondente prelievo della predetta somma dalla UPB 7.29.65, che si riduce di pari importo anche nel bilancio pluriennale, nonché con l'utilizzo di stanziamenti assegnati dallo Stato e dall'Unione europea per il settore lavoro e formazione professionale, nei limiti delle assegnazioni annuali.

#### Art. 56

##### Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 54, comma 1, relativi a ciascun ambito di normazione della presente legge e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme regionali incompatibili:

- a) legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 (Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale), modificata dalle leggi regionali 4 maggio 1979, n. 20, 28 agosto 1981, n. 62 e 28 marzo 1985, n. 21;
- b) legge regionale 19 novembre 1977, n. 62 (Istituzione di corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative destinate a personale docente e non docente occupato in attività di formazione professionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40);
- c) legge regionale 17 marzo 1981, n. 19 (Normativa per il pagamento al personale degli Enti di Formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40), modificata dalla legge regionale 22 aprile 1982, n. 20;
- d) legge regionale 28 agosto 1981, n. 62 (Normativa per l'esercizio delle funzioni in

- materia di formazione professionale), modificata dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 33;
- e) legge regionale 22 aprile 1982, n. 24 (Istituzione dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale);
  - f) legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale);
  - g) legge regionale 8 marzo 1985, n. 18 (Istituzione dei Centri Pilota);
  - h) legge regionale 16 marzo 1986, n. 10 (Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro);
  - i) legge regionale 28 marzo 1987, n. 19 (Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati);
  - l) legge regionale 13 agosto 1998, n. 14 (Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego), e successive modificazioni;
  - m) regolamento della Giunta regionale 30 marzo 2001, n.1370, convalidato con Regolamento del Consiglio regionale 25 marzo 2005, n.3.

Art. 57

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 novembre 2009

*Bassolino*

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 54 COMMA 1 LETTERA A)  
DELLA LEGGE N. 14 DEL 18 NOVEMBRE 2009**

***“Testo Unico della normativa della Regione Campania  
in materia di lavoro e formazione professionale  
e per la promozione della qualità del lavoro”***

**Indice:**

**CAPO I:**

**DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE.**

**Art. 1:** *Contenuti ed aggiornamento del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro*

**Art. 2:** *Criteri per l'adozione del Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale*

**Art. 3:** *Contenuti del Piano provinciale per le politiche del lavoro*

**Art. 4:** *Modalità di funzionamento della Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro*

**CAPO II:**

**DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ**

**Art. 5:** *La certificazione di Alta Qualità del Lavoro*

**Art. 6:** *Composizione e funzionamento del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro*

**Art. 7:** *Incentivi per il primo asse di intervento*

**Art. 8:** *Incentivi per il secondo asse di intervento*

**Art. 9:** *Incentivi per il terzo asse di intervento*

**Art. 10:** *Procedura per il rilascio del certificato AQL e per la richiesta degli incentivi previsti per i tre assi di intervento.*

**Art. 11:** *Ipotesi di revoca della certificazione AQL*

**CAPO III:**

**DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO.**

**Art. 12:** *Commissione regionale per il lavoro: funzioni e composizione*

**Art. 13:** *Composizione della Commissione provinciale per il lavoro*

**Art. 14:** *Funzioni e compiti dei Centri per l'impiego*

**Art. 15:** *Requisiti per l'accreditamento regionale allo svolgimento dei servizi al lavoro*

**Art. 16:** *Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione regionale e ipotesi di revoca.*

**CAPO IV:**

**ATTIVITÀ E STRUTTURA DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LA SCUOLA**

**Art. 17:** *Organizzazione e funzioni ulteriori dell'Agenzia regionale della Campania per il Lavoro e la Scuola*

**CAPO V:**

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO, CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

**Art. 18:** *Misure per il consolidamento delle imprese emerse*

**Art. 19:** *Misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro*

**Art. 20:** *Azioni per la formazione, l'informazione e la diffusione della cultura della sicurezza e funzionamento del "Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente"*

**Art. 21:** *Istituzione del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro*

**Art. 22:** *Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro*

#### **CAPO VI:**

##### **MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO**

**Art. 23:** *Misure a sostegno dell'occupazione femminile*

**Art. 24:** *Misure a sostegno della conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura*

#### **CAPO VII:**

##### **INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

**Art. 25:** *Misure per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili*

**Art. 26:** *Convenzioni*

**Art. 27:** *Composizione e funzioni del Comitato tecnico provinciale per i disabili*

**Art. 28:** *Destinazione e beneficiari del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Programma annuale di intervento*

**Art. 29:** *Composizione e funzioni del Comitato regionale per la gestione del Fondo*

#### **CAPO VIII:**

##### **MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI**

**Art. 30:** *Misure per la prevenzione delle crisi occupazionali*

**Art. 31:** *Piano d'azione sociale e misure per la gestione delle crisi occupazionali*

#### **CAPO IX:**

##### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO**

**Art. 32:** *Il piano formativo individuale*

**Art. 33:** *Il tutor aziendale*

**Art. 34:** *La certificazione delle competenze e dei crediti formativi*

## CAPO I:

### Disposizioni per l'adozione degli atti per la programmazione delle politiche del lavoro e della formazione.

#### Art. 1

##### *Contenuti ed aggiornamento del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro*

1. La Regione definisce mediante il *Documento di programmazione triennale* dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 novembre 2009 n. 14 :
  - a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
  - b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
  - c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie e per il riparto delle risorse del Fondo per la qualità del lavoro tra gli assi di intervento di cui all'articolo 10 della legge n. 14/2009 ed i settori di attività;
  - d) l'indice di "*Alta Qualità del Lavoro*" di cui all'articolo 9 della legge n. 14/2009;
  - e) gli importi degli incentivi previsti per il primo asse di intervento per le imprese che hanno ottenuto il certificato di Alta Qualità del Lavoro e che si impegnano a mantenere o migliorare i livelli attuali di qualità del lavoro;
  - f) gli incentivi a cui possono accedere le imprese che si impegnano a realizzare interventi concernenti il miglioramento della qualità del lavoro nei vari aspetti indicati per il secondo asse di intervento;
  - g) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei lavoratori svantaggiati con particolare riguardo all'occupazione delle donne tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 26, 34 e 35 della legge n. 14/2009;
  - h) i criteri e le modalità per le iniziative a favore dei soggetti disabili, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 28 del presente Regolamento;
  - i) il "*Piano regionale per l'emersione*" del lavoro irregolare di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 14/2009;
  - j) le misure che possono essere adottate nel "*Piano d'azione sociale*" di cui all'articolo 36, comma 3 della legge n. 14/2009 per contrastare le crisi di impresa con gravi conseguenze occupazionali;
  - k) le risorse, gli indirizzi e le finalità degli interventi formativi previsti dal Titolo VII della legge n. 14/2009;
  - l) gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia regionale per il Lavoro e la Scuola.
2. La Conferenza regionale di cui all'articolo 8 della legge n. 14/2009, trasmette il Documento preparatorio di programmazione alla Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1994 n. 33.
3. Annualmente la Giunta regionale, entro febbraio, sentita la Conferenza regionale e la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 14 della legge n. 14/2009, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione del programma relativo all'anno precedente, tenendo conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione di essi.

#### Art. 2

##### *Criteri per l'adozione del Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale*

1. La Giunta, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 14, determina nell'ambito del Programma annuale:
  - a) i criteri e le priorità per gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, d
  - b) le risorse economiche da assegnare su base percentuale e i criteri per il riparto annuale delle risorse del Fondo per la qualità del lavoro tra gli assi di intervento;

- c) la ripartizione delle risorse tra Regione e Province, sulla base degli indicatori, definiti d'intesa con le Province, per la determinazione delle priorità territoriali d'intervento privilegiando le Province che presentano il Piano triennale di cui all'articolo 7, della legge n. 14/2009;
  - d) le finalità specifiche dei finanziamenti;
  - e) gli ambiti territoriali prioritari;
  - f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;
  - g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative
  - h) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna tipologia di iniziative e le relative spese ammissibili.
2. I tetti massimi di cui alla lettera h) del comma 1 sono individuati per le seguenti tipologie di iniziative:
- a) contrasto all'esclusione sociale dei lavoratori svantaggiati con particolare riguardo alle donne in genere nonché agli uomini con più di quaranta anni;
  - b) promozione della regolarizzazione del lavoro;
  - c) promozione del lavoro stabile e duraturo;
  - d) promozione delle pari opportunità;
  - e) promozione della sicurezza del lavoro;
  - f) interventi per le crisi di impresa;
  - g) sostegno all'inserimento dei lavoratori disabili;
  - h) partecipazione al finanziamento di piani per la formazione continua.

#### Art. 3

##### *Contenuti del Piano provinciale per le politiche del lavoro*

1. Il Piano provinciale di cui all'articolo 7 della legge n. 14/2009 individua in particolare:
- a) le tipologie di intervento;
  - b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole iniziative;
  - c) i risultati attesi e gli indicatori di efficienza ed efficacia per la valutazione di ciascuna iniziativa;
  - d) la localizzazione dei servizi;
  - e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
  - f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento, evidenziando il co-finanziamento.

#### Art. 4

##### *Modalità di funzionamento della Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro*

1. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti e può deliberare anche solo con la partecipazione della metà dei componenti di cui alle lettere a), b), c), h), i) e j) dell'articolo 8, comma 4 della legge n. 14/2009. Il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche rappresentanti di altre istituzioni pubbliche, statali o regionali, dirigenti della Regione Campania o esperti esterni alla Conferenza.
2. La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. Entro trenta giorni dalla sua istituzione la Conferenza adotta un Regolamento per l'organizzazione delle sue attività.

## CAPO II:

## Disposizioni per l'adozione di strumenti a sostegno dell'occupazione di qualità

### Art. 5

#### *La certificazione di Alta Qualità del Lavoro*

1. La determinazione dell'indice di Alta Qualità del Lavoro di cui all'articolo 9 della legge n. 14/2009 viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. stabilità del lavoro;
2. crescita dimensionale dell'impresa;
3. tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
4. titolo di studio e competenze professionali certificate;
5. inquadramento dei lavoratori;
6. ricorso alla formazione professionale;
7. incidenza del lavoro giovanile;
8. incidenza dell'occupazione femminile;
9. presenza del lavoro degli extracomunitari;
10. presenza dei disabili.

2. I criteri di cui al precedente comma 1 sono valutati in relazione allo specifico settore produttivo, individuato in base alla classificazione ATECO dell'ISTAT, fatta salva ogni diversa disaggregazione settoriale proposta dalla Conferenza regionale.

3. Per ciascun indice settoriale è fissato un valore-soglia minimo al superamento del quale le imprese ottengono la certificazione di "Alta Qualità del Lavoro".

4. Il certificato di "Alta Qualità del Lavoro", rilasciato alle imprese che superano il valore-soglia dell'indice di Alta Qualità del Lavoro di cui al comma 3, ha validità triennale e può essere rinnovato in base al Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro in vigore.

5. Per il rilascio della certificazione di "Alta Qualità del Lavoro" e per l'assegnazione delle risorse stanziati dal Fondo per la Qualità del lavoro istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 14/2009, le imprese devono possedere i seguenti pre-requisiti:

- a) sede operativa in Campania;
- b) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- c) congruenza tra la dichiarazione dei redditi e il contratto collettivo di lavoro applicato relativamente agli ultimi quattro anni;
- d) effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- e) non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Nella fase di prima applicazione della legge n. 14/2009 il periodo di riferimento è ridotto a 12 mesi.
- f) integrale rispetto della legislazione a tutela dei soggetti diversamente abili;
- g) non essere inottemperanti all'esecuzione forzata di provvedimenti giudiziari di condanna in materia di licenziamento o di mancata applicazione della normativa antinfortunistica;
- h) documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia.

6. La Regione emana un Avviso Pubblico contenente le condizioni e le modalità per il rilascio del certificato di "Alta Qualità del Lavoro" che avverrà previa istruttoria da parte dell'Agenzia. Con il rilascio del certificato l'impresa è inserita nel registro delle imprese ad Alta Qualità del Lavoro ed è autorizzata ad utilizzare il simbolo di "Alta Qualità del Lavoro" definito dalla Regione. Le graduatorie settoriali delle imprese ad "Alta Qualità del Lavoro" sono pubblicate e periodicamente aggiornate.

7. Le imprese possono presentare in qualsiasi momento la richiesta di certificazione.

### Art. 6

#### *Composizione e funzionamento del Comitato di Garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro*

1. Il Comitato di Garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge n. 14/2009, è composto da 5 membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli Assessori al Lavoro e alle Attività produttive. Il Comitato di garanzia può avvalersi di personale regionale, di altre amministrazioni pubbliche, dell'Agenzia regionale competente o di esperti esterni. Non possono far parte del Comitato coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche nei partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro o che abbiano comunque rapporti professionali continuativi con detti organismi o con imprese. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta; elegge al suo interno un Presidente e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

#### Art. 7

##### *Incentivi per il primo asse di intervento*

1. Gli incentivi operanti nell'ambito del primo asse di intervento sono concessi sulla base delle graduatorie relative alla certificazione di "Alta Qualità del lavoro", nei limiti dei fondi attribuiti al primo asse di intervento e con riferimento agli specifici settori. Gli incentivi finanziari sono concessi sotto forma di contributi a fondo perduto nei limiti del regime comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 e finalizzati a mantenere gli standard minimi di sicurezza e i livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione adottati e certificati dall'impresa.

#### Art. 8

##### *Incentivi per il secondo asse di intervento*

1. Il miglioramento della qualità del lavoro richiesta per l'accesso agli incentivi del secondo asse di intervento di cui all'articolo 12 della legge n. 14/2009, avviene mediante azioni strategiche individuate nei Bandi regionali predisposti per specifiche categorie di imprese definite per caratteristiche dimensionali o settoriali oggettivamente determinabili. Nei Bandi sono fissati i termini entro cui le imprese che hanno avuto accesso ai finanziamenti del secondo asse devono realizzare le azioni prescritte e possono prevedere anche particolari modalità di chiamata per l'assunzione. I Bandi aventi ad oggetto la sicurezza del lavoro vengono predisposti nel rispetto degli articoli 24 e 25 della legge n. 14/2009 e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

2. Per il secondo asse di intervento sono previste le seguenti tipologie di incentivi erogabili, anche cumulativamente, nel rispetto della normativa comunitaria:

- a) contributi a fondo perduto, nell'ambito del regime comunitario di cui al Regolamento CE n. 1998/2006;
- b) particolari agevolazioni fiscali su tributi di competenza regionale;
- c) accollo da parte della Regione di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro.

3. La fruizione degli incentivi da parte delle imprese è subordinata alla condizione che i rapporti di lavoro instaurati per effetto delle azioni strategiche di cui al comma 1 abbiano la durata minima richiesta dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, e comunque non inferiore a 12 mesi, salvo il ricorso al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

#### Art. 9

##### *Incentivi per il terzo asse di intervento*

1. Agli incentivi previsti per il terzo asse di intervento di cui all'articolo 13 della legge n. 14/2009 possono accedere le imprese impegnate in percorsi di emersione o di regolarizzazione dei rapporti di lavoro per le quali la Regione promuove azioni strategiche di intervento da elaborare nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) predisposizione di Indicatori Sintetici di Congruità (ISC) riguardanti la produttività e la redditività dell'impresa, sulla base dei quali sono formate le relative graduatorie.

Gli indicatori sono articolati su base territoriale e dimensionale. Ottengono gli incentivi le imprese che si collocano ai vertici delle graduatorie ovvero le imprese che si impegnano a migliorare il proprio indice di congruità.

b) predisposizione di *Piani locali di emersione* (PLE), in base agli studi di settore realizzati dall'Agenzia regionale competente e dagli Organismi paritetici e bilaterali con l'ausilio della documentazione statistica ufficiale e di specifiche indicazioni fornite dalle parti sociali. I Piani locali di emersione determinano soglie di regolarità specifiche per i diversi contesti geografici nei quali l'impresa opera. Ottengono gli incentivi le imprese che si collocano ai vertici della graduatoria formata in base alla soglia di regolarità.

c) costruzione di un indice di "gioventù fiscale e contributiva" (GFC) per la verifica della corrispondenza tra iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, dichiarazione dei redditi registrata presso l'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e i modelli di pagamento presentati all'INPS per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. La costituzione di imprese, anche sotto forma di cooperativa, da parte di gruppi di lavoratori che, d'intesa con le organizzazioni sindacali, promuovano azioni giudiziarie in litisconsorzio per il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato è criterio preferenziale per l'attribuzione di finanziamenti che ricadono nell'ambito del terzo asse di intervento.

3. Nel rispetto delle linee guida previste nel Piano Regionale per l'emersione le Province stabiliscono, nell'ambito dei *Piani provinciali per l'emersione* di cui all'articolo 7 della legge n. 14/2009:

a) i piani formativi mirati alle esigenze produttive del territorio;

b) il coinvolgimento delle aziende nella realizzazione dei progetti di programmazione della Provincia.

4. Per il terzo asse di intervento sono previsti, anche cumulativamente e nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato i seguenti incentivi:

a) contributi a fondo perduto, nel rispetto del regime comunitario del Regolamento CE n. 1998/2006;

b) particolari agevolazioni fiscali su tributi di competenza regionale;

c) accollo da parte della Regione di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro;

d) facilitazione nell'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare, anche attraverso forme di consulenza, patronato e tutorato;

e) iniziative utili in materia di accesso al lavoro e di integrazione dei lavoratori immigrati, anche ai fini di cui all'articolo 27 della legge n. 14/2009;

f) facilitazione nel pagamento di imposte, tasse o canoni concessori regionali, da parte delle aziende impegnate in percorsi di emersione e regolarizzazione;

g) offerta di servizi reali quali incubatori di impresa, servizi di commercializzazione, consulenza per l'innovazione e la competitività, consulenza finanziaria e gestionale.

5. La Regione approva e diffonde codici di comportamento per il rispetto delle normative sociali e fiscali, l'informazione sui sistemi di incentivazione dell'emersione e il rispetto della normativa per la protezione della salute e della sicurezza sul lavoro e sostiene ogni iniziativa ed attività di formazione per la prevenzione dei rischi d'intesa con le istituzioni locali e le associazioni sindacali e datoriali.

6. Nel Piano regionale di emersione sono previste:

a) azioni per la semplificazione delle procedure amministrative relative alla creazione ed all'esercizio dell'attività d'impresa;

b) iniziative di educazione alla legalità e al lavoro regolare attraverso interventi formativi e informativi;

c) azioni di studio e monitoraggio del fenomeno del lavoro irregolare nella Regione.

Art. 10

*Procedura per il rilascio del certificato AQL  
e per la richiesta degli incentivi previsti per i tre assi di intervento*

1. La Regione realizza, attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS), una rete di Sportelli per l'Alta Qualità del Lavoro, con articolazioni nelle Province, nei Comuni capoluogo, nei Centri per l'impiego, nelle Camere di Commercio e presso gli Sportelli Unici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Gli "Sportelli AQL" forniscono informazioni per la presentazione delle domande, assistono l'impresa nella valutazione delle condizioni organizzativo-gestionali esistenti e nella individuazione degli adeguamenti necessari per il conseguimento del certificato "Alta Qualità del Lavoro".
2. L'impresa che intende chiedere la certificazione di Alta Qualità del Lavoro o gli incentivi per i tre assi di intervento accede alla procedura informatizzata appositamente attivata dall'Agenzia regionale competente ovvero acquisisce il modello di domanda presso gli Sportelli per l'Alta Qualità del Lavoro.
3. Le domande sono esaminate dall'Agenzia regionale competente per materia la quale accerta la regolarità formale e la sussistenza dei prerequisiti richiesti per la certificazione AQL di cui all'articolo 5 del presente Regolamento e per ciascun asse di intervento.

#### Art. 11

##### *Ipotesi di revoca della certificazione AQL*

1. Oltre all'ipotesi di cui all'articolo 9 comma 7 della legge n. 14/2009, la certificazione "Alta Qualità del Lavoro" è revocata quando si rileva una mancata corrispondenza tra i risultati degli accertamenti e le dichiarazioni rilasciate dall'impresa per l'ottenimento della certificazione.
2. All'atto di adozione del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro la Regione, con apposito regolamento, potrà individuare ulteriori ipotesi di revoca della certificazione "Alta Qualità del Lavoro".

### **CAPO III**

#### **Disposizioni per il funzionamento degli organismi di concertazione e del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego.**

#### Art. 12

##### *Commissione regionale per il lavoro: funzione e composizione*

1. La Commissione regionale per il lavoro esprime, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 14/2009, pareri obbligatori in ordine a:
  - a) modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
  - b) azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro in particolare per contrastare la disoccupazione di lunga durata, la disoccupazione femminile e giovanile e i fenomeni di fuoriuscita dal mercato del lavoro;
  - c) criteri e procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, anche per la sospensione o la revoca delle convenzioni nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 14/2009;
  - d) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009;
  - e) definizione delle categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e all'articolo 34 della legge n. 14/2009, nonché determinazione del contenuto del piano individuale di inserimento o reinserimento

- nel mercato del lavoro, degli interventi formativi che devono essere erogati e dei requisiti professionali dei tutor aziendali;
- f) contenuti necessari delle convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;
  - g) requisiti, modalità e procedure per il rilascio ai soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale nonché delle condizioni per la sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa secondo quanto stabilito nell'articolo 19 della legge n. 14/2009;
  - h) modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati;
  - i) definizione dei livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego e i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 della legge n. 14/2009;
  - j) criteri per la gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;
  - k) caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e modalità di tenuta e trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;
  - l) modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;
  - m) modalità di interconnessione dei Centri per l'Impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;
  - n) criteri e procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'Impiego;
  - o) servizi per l'impiego ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 14 del presente Regolamento, per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;
  - p) criteri e procedure per limitare le richieste nominative nell'ambito del bacino dei lavoratori stagionali;
  - q) criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
  - r) requisiti per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali e dei principi e degli indirizzi generali di cui all'articolo 37 della legge n. 14/2009;
  - s) promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e le altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'articolo 23 del presente Regolamento;
  - t) requisiti, modalità e procedure per la determinazione dello stato di particolare gravità dei disabili per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68 tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 del presente Regolamento;
  - u) individuazione di particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge n. 14/2009;
  - v) approvazione delle liste di mobilità e altre competenze previste dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223.
  - w) definizione del rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

2. La Commissione è composta da:
  - a) l'Assessore regionale al lavoro, con funzioni di Presidente;
  - b) due Consiglieri regionali, uno di maggioranza ed uno di opposizione, nominati dal Consiglio Regionale
  - b) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
  - c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
  - d) il consigliere di parità, nominato ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.
  - e) dai rappresentanti delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ivi compreso un rappresentante dell'Unione italiana ciechi, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68.
3. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni datoriali e le associazioni dei disabili di cui alle lettere b), c), e) del comma 2, devono designare, entro trenta giorni dalla richiesta, per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente che lo sostituisca in caso di impedimento.
4. Partecipano alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, i Dirigenti regionali dei settori competenti e il Direttore dell'ARLAS.
5. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti.
6. La Commissione disciplina, con Regolamento interno approvato dalla Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dal proprio insediamento, le modalità del funzionamento proprio e degli organismi previsti al suo interno.

#### Art. 13

#### *Composizione della Commissione Provinciale per il lavoro*

1. La Commissione provinciale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 14/2009 è presieduta da un rappresentante del Consiglio o della Giunta provinciale e la sua composizione garantisce la rappresentanza paritetica delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello provinciale, la presenza del consigliere di parità nominato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 , e la partecipazione delle istituzioni che svolgono funzioni in materia di politiche per il lavoro, l'istruzione, la formazione, lo sviluppo e l'inclusione sociale.
2. La Commissione è integrata da un ispettore, un medico del lavoro e dai rappresentanti delle categorie dei disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

#### Art. 14

#### *Funzioni e compiti dei Centri per l'impiego*

1. I Centri per l'Impiego di cui all'articolo 17 della legge n. 14/2009 svolgono le seguenti funzioni e garantiscono i seguenti servizi al lavoro:
  - a) accoglienza ed informazione orientativa sulle opportunità del mercato del lavoro locale, sugli incentivi e sulle politiche per l'inserimento lavorativo o per la promozione di lavoro autonomo, sugli strumenti di previdenza, assicurazione, sicurezza, tutela e qualità del lavoro, nonché sull'accesso al sistema formativo regionale;
  - b) consulenza orientativa individuale e conferenze orientative di gruppo;
  - c) consultazione delle banche dati su domanda e offerta di lavoro e sull'offerta formativa e messa a disposizione di punti *internet*;
  - d) ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici, delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie di somministrazione, relative ad assunzioni, proroghe, trasformazioni, variazioni o cessazioni dei rapporti di lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 *bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297;

- e) aggiornamento dell'elenco anagrafico e delle schede professionali dei lavoratori e trasmissione dei dati ai sensi della disciplina statale;
- f) tenuta delle liste di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963 n. 2053 e all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
- g) inserimento lavorativo mirato dei disabili, secondo quanto disposto dal Titolo VI, Capo II della legge n. 14/2009;
- h) mediazione interculturale per favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale dei lavoratori stranieri immigrati;
- i) avviamento a selezione del personale della pubblica amministrazione per le qualifiche di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- j) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- k) accertamento, certificazione e verifica periodica dello stato di disoccupazione, ovvero della sospensione o della perdita di esso;
- l) colloqui periodici di orientamento con i soggetti di cui sia certificato lo stato di disoccupazione;
- m) proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o riqualificazione professionale o ad altra misura che favorisca l'integrazione professionale;
- n) sottoscrizione con ciascun disoccupato di un "patto di servizio", che prevede il diritto alla specifica fruizione dei servizi erogati dal Centro e l'obbligo del rispetto delle misure concordate.
- o) misure personalizzate di promozione dell'inserimento al lavoro, anche attraverso piani individuali;
- p) attuazione dei programmi di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- q) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzata all'attivazione di misure attive e personalizzate di formazione professionale e inserimento lavorativo;
- r) accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei percorsi formativi integrati e personalizzati;
- s) sostegno ai lavoratori per la certificazione del bilancio delle competenze;
- t) supporto alla gestione del libretto formativo;
- u) informazione, servizio e consulenza alle imprese, finalizzati alla salvaguardia e alla crescita dei livelli occupazionali;
- v) azioni specifiche di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare ai fini del contrasto della disoccupazione di lunga durata, della disoccupazione femminile e di quella giovanile e per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e di cura e i tempi di lavoro anche mediante la collaborazione ed il coordinamento con gli Enti Bilaterali.
- w) ogni altro servizio per l'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, il soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e lo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.

#### Art. 15

#### *Requisiti per l'accreditamento regionale allo svolgimento dei servizi al lavoro*

1. I soggetti, pubblici e privati, per conseguire l'accreditamento regionale per lo svolgimento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009 e l'iscrizione nell'apposito elenco devono possedere i seguenti requisiti:

- a) sede legale o una sua dipendenza nel territorio della Regione;

- b) capacità gestionali e dotazioni logistico/strutturali consone rispetto agli obiettivi da perseguire;
  - c) adeguate competenze professionali degli operatori, da valutarsi per titoli ed esperienza nel settore delle risorse umane e nel contesto territoriale di riferimento;
  - d) assenza di condanne penali in capo agli amministratori, direttori e dirigenti, per delitti contro il patrimonio, l'economia o la fede pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 *bis* del codice penale, nonché per delitti o contravvenzioni previsti da leggi in materia di lavoro, previdenza sociale e infortuni sul lavoro;
  - e) integrale applicazione al proprio personale e ai lavoratori da essi intermediati degli accordi e contratti collettivi di lavoro, nazionali, regionali, territoriali ed aziendali;
  - f) situazione economica che garantisca la solidità e l'affidabilità dei soggetti.
2. Il provvedimento di accreditamento ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti e del corretto andamento delle attività svolte. Il provvedimento di accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di non corretta, inefficace o inefficiente erogazione dei servizi al lavoro o in caso di perdita dei requisiti richiesti.
3. I servizi al lavoro da erogare sono individuati nella convenzione di cui all'articolo 18, comma 3 della legge n. 14/2009. Ai soggetti accreditati non può essere affidato lo svolgimento delle attività di accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione né delle attività di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro, di cui all'articolo 14, lett. d) del presente Regolamento.
4. I soggetti accreditati che svolgono servizi al lavoro sono obbligati al rispetto dei parametri uniformi fissati nella convenzione di cui all'articolo 18, comma 3 della legge n. 14/2009 ed hanno l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

#### Art. 16

##### *Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione regionale e ipotesi di revoca*

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 19 della legge n. 14/2009 viene rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta previo accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lett. b), dello stesso decreto.
2. L'autorizzazione regionale ha durata biennale. Decorso tale periodo, previa apposita richiesta, l'autorizzazione viene rilasciata, entro i sessanta giorni successivi, a tempo indeterminato previa verifica del corretto andamento delle attività svolte.
3. L'autorizzazione è sospesa o revocata in caso di non corretto svolgimento dell'attività di intermediazione o della perdita dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dalla legge n. 14/2009.
4. Possono essere autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nel territorio regionale e senza fini di lucro, le Università pubbliche e private e gli Istituti pubblici di scuola secondaria, esclusivamente nei confronti dei propri studenti.
5. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste. Le agenzie autorizzate hanno l'obbligo di comunicare gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o delle succursali e la cessazione dell'attività.

#### **CAPO IV**

#### **Attività e struttura dell'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS)**

#### Art. 17

##### *Organizzazione e funzioni ulteriori dell'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola*

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge n. 14/2009, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina, ai sensi dell'art. 21, comma 7, il Consiglio di amministrazione dell'ARLAS e il Direttore Generale i quali durano in carica 5 anni. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

2. Per la costituzione delle articolazioni territoriali su base provinciale dell'ARLAS la Regione opera, in virtù del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, d'intesa con le amministrazioni provinciali.

2. Oltre alle funzioni e alle attività previste nell'articolo 21 della legge n. 14/2009, l'ARLAS svolge, anche attraverso articolazioni territoriali ove costituite, in collaborazione con le Province le seguenti attività:

- compiti di monitoraggio, studio, ricerca ed assistenza tecnica nelle attività relative alle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione sul territorio provinciale;
- compiti di progettazione e di supporto in azioni ed iniziative finalizzate all'integrazione tra le politiche dell'istruzione e della formazione professionale;
- compiti di progettazione e di sviluppo di azioni ed iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;
- attività di raccordo tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo.

2. L'ARLAS può svolgere a titolo oneroso, attività per altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta. Per la stipulazione di contratti di diritto privato con esperti e tecnici esterni e di Convenzioni con società, enti, Camere di commercio ed Università per l'espletamento di particolari servizi, l'Agenzia si conforma ai criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.

## **CAPO V**

### **Disposizioni di attuazione delle norme sulla promozione della regolarità del lavoro, contrasto al lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

#### Art. 18

##### *Misure per il consolidamento delle imprese emerse*

1. La Regione privilegia, nell'erogazione dei contributi economico-finanziari previsti nell'ambito del Fondo per la Qualità del lavoro e nei limiti dei vincoli di bilancio, il sostegno alle imprese che hanno adottato il *Piano di emersione* di cui all'articolo 13 della legge n. 14/2009 o che intendano consolidare la propria posizione mediante:

- a) la realizzazione di specifici progetti di formazione;
- b) la realizzazione di investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro;
- c) l'assunzione di lavoratori svantaggiati e/o disabili;
- d) la creazione di posti di lavoro con incremento netto di occupazione rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

2. Il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti è condizione per il mantenimento dei benefici ottenuti i quali sono revocati qualora l'impresa risulti inadempiente a seguito dei controlli, delle verifiche e degli accertamenti previsti dalla legge regionale e da ogni altra vigente disposizione in materia fiscale, previdenziale e finanziaria.

3. La Regione determina, con gli atti di programmazione di cui al Titolo II della legge n. 14/2009, le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi di cui al comma 1.

#### Art. 19

##### *Misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro*

1. La Regione attua azioni e misure per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 14/2009 ed in particolare:

- a) promuove, nell'ambito del Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro ed a carico del relativo Fondo, alti livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro mediante misure premiali a favore delle aziende virtuose;
  - b) definisce appositi sistemi di certificazione della sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito della più generale certificazione di "Alta Qualità del Lavoro";
  - c) promuove e realizza azioni di monitoraggio, sensibilizzazione, informazione e formazione, d'intesa con le altre istituzioni ed organizzazioni competenti e con gli organismi bilaterali e paritetici;
  - d) promuove la costituzione e l'azione di organismi bilaterali e paritetici;
  - e) favorisce l'azione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
  - f) promuove l'efficace coordinamento degli interventi sul territorio degli enti pubblici competenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - g) promuove interventi ed azioni specifiche a tutela della sicurezza del lavoro per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, in raccordo con la normativa sugli appalti pubblici.
2. Le modalità di erogazione dei finanziamenti, a valere sul secondo asse di intervento del Fondo per la Qualità del Lavoro, sono stabilite sulla base dei seguenti criteri:
- a) erogazione dei finanziamenti al termine di una procedura guidata, che preveda un preliminare intervento di valutazione dell'assetto aziendale in materia di sicurezza del lavoro da parte di Organismi Paritetici e Bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, in convenzione con i soggetti pubblici, competenti finalizzato ad un giudizio sulla ammissibilità dell'impresa al finanziamento ed alla definizione, in termini quantitativi e temporali, del relativo piano di intervento;
  - b) certificazione finale dell'impresa, al termine del piano di intervento, sulla "qualità" del sistema di prevenzione, rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati e accreditati presso la Regione, anche tenendo conto dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
3. A valere sulle risorse del Fondo per la Qualità del Lavoro destinate al secondo asse di intervento sono erogati contributi economici alle imprese che si impegnano a migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto di parametri normativi di prevenzione da prevedere in tutti gli appalti interni all'impresa e nei confronti di imprese collegate, di fornitura e di distribuzione.
4. A valere sulle risorse del Fondo per la Qualità del Lavoro destinate al terzo asse di intervento, sulla base dei criteri di cui al comma 2, sono erogati contributi economici per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle previsioni normative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nell'ambito degli interventi di regolarizzazione ed emersione delle imprese.
5. La Regione eroga i contributi finanziari di cui ai commi precedenti attraverso apposite convenzioni con l'INAIL per creare un adeguato coordinamento con i contributi da quest'ultimo erogati ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

#### Art. 20

#### *Azioni per la formazione, l'informazione e la diffusione cultura della sicurezza e funzionamento del "Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente"*

1. La Regione e le Province, con la partecipazione e la collaborazione dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL), per promuovere un'adeguata informazione e formazione in materia di prevenzione dei rischi, in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 25 della legge n. 14/2009 e in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sostengono:

- a) iniziative di sensibilizzazione e piani di formazione, anche a carattere settoriale o territoriale, proposti dagli Organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, da Organismi bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, con priorità per i settori e le categorie ritenute più a rischio;
- b) la formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni competenti impegnati nella prevenzione e la costituzione di "unità formative" dedicate specificamente alla prevenzione dei rischi;
- c) campagne di monitoraggio, sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della sicurezza ed igiene del lavoro, anche in convenzione con altri enti ed organismi pubblici competenti;
- d) l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come predisposizione ed adesione volontaria a codici di condotta, discipline e tutele, sociali ed ambientali, nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori, anche attraverso l'erogazione di contributi.
- e) specifici interventi informativi e formativi di settore in accordo con le agenzie di somministrazione e con gli organismi bilaterali;
- f) specifiche unità formative sul tema della sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito dei percorsi educativi di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi in alternanza scuola/lavoro ed ai contratti di lavoro con finalità formative;
- g) l'istituzione di uno "*Sportello per la Sicurezza*" presso ciascuna ASL che garantisca l'accesso a tutti i soggetti interessati alle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogate dalle strutture appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, in raccordo con l'Assessorato competente in materia sanitaria. L'istituzione dello "*Sportello per la Sicurezza*" avviene mediante atto di Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge nel quale sono previste le modalità di funzionamento, i compiti e le risorse, umane e finanziarie, necessarie per assicurare l'operatività dello Sportello nonché le forme di collaborazione con gli organismi indicati nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e con ogni altro organismo competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. La Regione sostiene e qualifica la partecipazione dei datori e dei prestatori di lavoro e dei loro rappresentanti alle politiche per il miglioramento dei livelli di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro mediante:

- a) il sostegno alla costituzione e all'attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della relativa azione partecipativa e di controllo;
- b) il sostegno economico all'attività degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e degli altri organismi bilaterali attivi nel campo della sicurezza e salute sul lavoro;
- c) la promozione della partecipazione delle parti sociali nelle sedi istituzionali di programmazione e governo delle politiche per la sicurezza del lavoro, in particolare nel Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro.

3. Il finanziamento degli interventi di bonifica degli ambienti di lavoro e di altri interventi volti alla eliminazione o riduzione della esposizione alle sostanze nocive avviene attraverso le risorse disponibili presenti nel "*Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente*" istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 14/2009. Il Fondo è alimentato dai contributi volontari delle imprese, dai conferimenti di enti pubblici, di enti di natura privata e di soggetti comunque interessati, nonché dalle somme stanziare dalla Regione con la legge di bilancio e nei limiti dei relativi vincoli secondo le modalità determinate con un successivo atto della Giunta Regionale.

#### Art. 21

#### *Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento*

*per la sicurezza del lavoro*

1. Il Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato provvede all'istituzione del Comitato regionale di Coordinamento di cui all'articolo 24 della legge n. 14/2009, secondo le modalità e la composizione previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 dal titolo "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", integrato da un rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL).
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 il Comitato di cui al comma 1 è composto:
  - a) dal Presidente della Regione o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;
  - b) dall'assessore regionale competente in materia di sanità;
  - c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene pubblica;
  - d) dal dirigente del dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);
  - e) dal responsabile di medicina del lavoro delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);
  - f) dal responsabile dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione Campania (ARPAC);
  - g) dal responsabile del settore ispezioni del lavoro della Direzione regionale del lavoro;
  - h) dal Comandante del Corpo regionale dei vigili del fuoco;
  - i) dal responsabile della sede periferica dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL);
  - j) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  - k) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
  - l) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni di categoria;
  - m) da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale.
  - n) da un rappresentante della sede regionale dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)
3. Il Comitato di cui al comma 1 svolge tutte le attività di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 ed è individuato quale sede di confronto e concertazione con le parti sociali e quale sede istituzionale di riferimento per gli organismi paritetici e bilaterali.
4. Il Comitato, in particolare, organizza periodicamente e coordina, in raccordo con gli Enti e gli organismi competenti, azioni di monitoraggio degli ambienti di lavoro e degli infortuni e malattie professionali, con specifica attenzione ai settori o aree territoriali ritenute più a rischio ed elabora un rapporto biennale sullo "stato degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori nella Regione".

Art. 22

*Sistema coordinato di vigilanza e controllo  
sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro*

1. La Regione promuove un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro irregolare e della sicurezza sul lavoro che coinvolge gli Assessorati regionali al Lavoro e alla Sanità, il "Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro" di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e all'articolo 24 della legge n. 14/2009 e la "Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
2. Il potenziamento del coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INPS, INAIL, Direzione Regionale del Lavoro, Guardia di Finanza ed enti locali avviene mediante il parziale accollo della Regione dei rimborsi spese per le ispezioni sul lavoro sommerso ed il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro, la qualificazione

delle attività di vigilanza delle ASL; il supporto a progetti per potenziare le attività ispettive nei settori a più alto rischio di irregolarità; la realizzazione di procedure informatiche e la creazione di banche dati per la condivisione delle informazioni raccolte dai diversi enti ed istituti con compiti ispettivi e di vigilanza anche in raccordo con le banche dati nazionali; la messa a disposizione di sedi tecniche e strumenti di supporto alle funzioni di coordinamento.

## **CAPO VI**

### **Misure per la promozione della parità nell'accesso al lavoro.**

#### Art. 23

##### *Misure a sostegno dell'occupazione femminile*

1. La Regione, per perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 14/2009, realizza interventi specifici per incentivare e sostenere l'occupazione femminile e per rimuovere gli ostacoli che impediscono le progressioni delle carriere professionali.
2. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 2 della legge n. 14/2009, la Regione sostiene, anche con incentivi economici, nell'ambito delle politiche per le pari opportunità, l'adozione di un marchio di certificazione delle produzioni ad esclusiva o prevalente ideazione e realizzazione femminile.
3. La Regione promuove uno specifico raccordo tra i Centri per l'impiego provinciali e specifiche strutture di servizio, anche temporanee, competenti in materia di occupabilità femminile, istituite dalle Province e dai Comuni capoluogo, di cui la Regione sostiene la diffusione su tutto il territorio regionale. Inoltre, la Commissione regionale per il lavoro, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. s) del presente Regolamento, concorre all'elaborazione degli atti di indirizzo per la stipula di Convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.

#### Art. 24

##### *Misure a sostegno della conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura*

1. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 4 della legge n. 14/2009, la Regione dispone la concessione di incentivi a progetti rivolti al potenziamento dei servizi di cura e ne disciplina le modalità di attuazione e di finanziamento, nei limiti dei vincoli di bilancio.
2. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi sociali, programma incentivi per il miglioramento dei servizi di cura e di assistenza domiciliare per le lavoratrici e i lavoratori che assumono compiti di accoglienza e cura di minori, disabili, anziani e altre persone in difficoltà.
3. La Regione finanzia progetti sperimentali proposti da enti pubblici, parti sociali, imprese e gruppi di imprese, che prevedono azioni positive per la flessibilità dell'orario e dei servizi aziendali e sostiene i processi di riorganizzazione aziendale favorevoli alla conciliazione dei tempi.
4. La Regione assicura l'adeguata informazione in merito agli incentivi finanziari ed economici, regionali e nazionali, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

## **CAPO VII**

### **Inserimento lavorativo delle persone diversamente abili**

#### Art. 25

##### *Misure per l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili*

1. Il collocamento mirato per l'inserimento al lavoro delle persone diversamente abili si realizza con i seguenti strumenti:
  - a) analisi delle attitudini, capacità e potenzialità professionali dei disabili, delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;

- b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196;
- c) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
- d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- e) incentivi alle assunzioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) e c) della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all'articolo 13 comma 1, lettera d), della legge 12 marzo 1999 n. 68;
- g) stipula di convenzioni quadro territoriali anche in applicazione della legislazione nazionale;
- h) utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l'accesso al lavoro delle persone disabili.
- i) istituzione di organi tecnici per la messa a disposizione dei soggetti affetti da specifiche disabilità, di un'adeguata assistenza tecnico-psicologica e, nel caso del sordomutismo, di interpreti del linguaggio LIS in occasione di colloqui di lavoro.

Art. 26  
*Convenzioni*

1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione delle Convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 *bis*, sostiene il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.
2. Sono previste, ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999 n. 68, forme di sostegno alle cooperative sociali e alle imprese sociali che assumono disabili di particolare gravità da individuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera t) e dai Piani adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 14/2009.
3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce i presupposti di validazione delle Convenzioni quadro da stipulare con le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
4. Le Province possono autorizzare il prolungamento delle Convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le Cooperative sociali ovvero presso le imprese sociali alle quali il datore di lavoro si impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali Convenzioni, nell'ambito di quanto definito nell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 12 marzo 1999 n. 68, possono essere prorogate fino ad un massimo di dodici mesi, ulteriormente prorogabili per dodici mesi.

Art. 27  
*Composizione e funzioni del Comitato tecnico provinciale per i disabili*

1. Il Comitato tecnico provinciale di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e all'articolo 31 della legge n. 14/2009, integrato dai rappresentanti dei disabili di cui all'art. 1 legge 12 marzo 1999 n. 68 e da un rappresentante dell'Unione italiana ciechi (UIC) e dell'Ente nazionale sordi (ENS), opera in raccordo con i servizi territoriali per la definizione di progetti individualizzati per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali.
2. Il progetto individualizzato deve contenere:
  - a) la valutazione delle capacità e delle potenzialità lavorative del soggetto;
  - b) gli eventuali adattamenti dei luoghi di lavoro e dei mezzi di produzione ed ogni opportuno intervento per favorire l'inserimento lavorativo ed il collocamento mirato;
  - c) un piano di sostegno e tutoraggio all'inserimento lavorativo, in raccordo con i servizi competenti;
  - d) gli eventuali corsi di formazione e/o aggiornamento professionale utili all'accrescimento delle competenze del lavoratore disabile;

- e) soluzioni lavorative alternative per i soggetti la cui collocabilità presenta particolare difficoltà.
3. Il Comitato tecnico istituito per ogni Provincia, è formato da un numero massimo di 5 esperti scelti tra:
- a) personale medico specializzato in materia di inserimento mirato e dell'inserimento lavorativo di lavoratori affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
  - b) personale esperto in materia di formazione professionale, organizzazione del lavoro, ergonomia e sostegno all'autonomia, in possesso di un idoneo titolo di studio universitario o di specializzazione;
  - c) personale dei servizi sociali della provincia di comprovata esperienza e competenza.
4. Il Comitato tecnico predisponde, inoltre, in raccordo con la Commissione di accertamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, gli interventi necessari per realizzare il monitoraggio sui luoghi di lavoro dell'andamento degli inserimenti lavorativi.

#### Art. 28

##### *Destinazione e beneficiari del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Programma annuale di intervento*

1. Le risorse finanziarie del "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" di cui all'articolo 32 della legge n. 14/2009 sono impiegate per:
- a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili;
  - b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa delle persone disabili;
  - c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;
  - d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68.
2. Il Programma annuale di intervento del Fondo di cui all'articolo 32, comma 6 della legge n. 14/2009, predisposto per individuare le iniziative da finanziare, contiene:
- a) le priorità di intervento;
  - b) i criteri di riparto del Fondo regionale fra le Province;
  - c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;
  - d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.
3. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati con le risorse stanziare per il Fondo regionale, sono:
- a) i datori di lavoro privati e pubblici;
  - b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;
  - c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
  - d) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e agli articoli 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999 n. 68;
  - e) i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381;
  - f) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266;
  - g) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - h) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999 n. 68.

#### Art. 29

### *Composizione e funzioni del Comitato regionale per la gestione del Fondo*

1. Il Comitato regionale per la gestione del Fondo per i disabili è composto da:
  - a) l'Assessore regionale al lavoro o suo delegato che lo presiede;
  - b) due rappresentanti sindacali presenti in Commissione;
  - c) due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro presenti in Commissione;
  - d) i rappresentanti delle associazioni dei disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, presenti in Commissione.
2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e opera la valutazione dell'andamento dello stesso. A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.
3. Il Comitato Regionale ha, altresì, il compito di monitorare i flussi di finanziamento del Fondo previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e, a tal fine, con riguardo ai proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999 n. 68, può richiedere ai servizi ispettivi copia dei verbali di irrogazione delle sanzioni e segnalare ritardi o omissioni nei pagamenti.

## **CAPO VIII**

### **Misure per la prevenzione e la gestione delle crisi aziendali**

#### Art. 30

##### *Misure per la prevenzione delle crisi occupazionali*

1. Al fine di prevenire situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali secondo la procedura prevista dall'articolo 36 della legge n. 14/2009, la Regione, con il concorso delle Province e degli altri Enti locali interessati:
  - a) svolge, con il supporto tecnico dell'ARLAS e con la collaborazione delle Province e degli enti bilaterali, un'attività di monitoraggio e di analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico e sociale regionale, al fine di rilevare settori ed aree produttive e/o territoriali ad elevato rischio occupazionale;
  - b) promuove progetti diretti alla riqualificazione e alla conversione professionale dei lavoratori più esposti al rischio di esclusione ed uscita dal mercato del lavoro;
  - c) sostiene, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa, di conversione produttiva, di innovazione tecnologica per il mantenimento dei livelli occupazionali e per il miglioramento dei livelli di stabilità dei rapporti di lavoro.
2. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.

#### Art. 31

##### *Piano d'azione sociale e misure per la gestione delle crisi occupazionali*

1. La Regione a seguito dell'accertamento, mediante l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, dell'effettiva sussistenza di situazioni di gravi crisi occupazionali ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 della legge n. 14/2009, avvia una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali interessate, elabora ed attua il "*Piano d'azione sociale*", tenendo conto degli indirizzi del *Documento di programmazione triennale* e del *Programma annuale per le politiche del lavoro*. Il Piano viene predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di lavoro con il sostegno tecnico dell'ARLAS ovvero delle Agenzie di sviluppo territoriale e/o di altri soggetti a totale o prevalente partecipazione pubblica. Il Piano d'azione sociale approvato dalla Giunta regionale viene attuato dall'Assessorato regionale competente in materia di lavoro anche per il tramite delle Agenzie di sviluppo territoriale, ove costituite, quali strumenti esecutivi, di assistenza e supporto per il coordinamento dei programmi e dei progetti di sviluppo definiti per le aree di crisi.

2. Il Piano d'azione sociale prevede:

- a) programmi diretti a favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da crisi occupazionali;
- b) progetti volti a sostenere, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a contrastare crisi occupazionali, nonché incentivi alla trasformazione di imprese in crisi organizzate in forma di società di capitali in nuove imprese cooperative, anche al fine di consentire l'inserimento in qualità di soci di soggetti svantaggiati, di giovani inoccupati e disoccupati e di lavoratori fuoriusciti dal ciclo produttivo;
- c) la promozione dell'azione degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;
- d) incentivi finalizzati a promuovere l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo da parte dei lavoratori interessati da crisi occupazionali con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo;
- e) incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di lavoratori a rischio di disoccupazione o licenziati a seguito di crisi occupazionali;
- f) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- g) misure volte a favorire la negoziazione di forme di capitalizzazione e di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria.

3. In particolare, il *Piano d'azione sociale*, tenendo conto della gravità della specifica situazione di crisi occupazionale, provvede ad adottare gli interventi assicurando priorità, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge n. 14/2009:

- a) alle imprese che, sono entrate in possesso del certificato Alta Qualità del Lavoro dopo aver avuto accesso agli incentivi previsti dal terzo asse di intervento;
- b) alle imprese che, dopo aver ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro, si sono impegnate a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro in base a quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 14/2009;
- c) alle imprese che hanno ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro e che si sono impegnate a mantenere i livelli attuali di qualità del lavoro.

4. Il Piano d'azione sociale viene predisposto da una sola Provincia qualora lo stato di crisi riguardi esclusivamente il suo territorio, nel rispetto degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale e trasmesso dalla Provincia interessata all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro il quale lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione.

5. La Provincia dà attuazione al Piano d'azione relativo al proprio territorio approvato dalla Giunta regionale anche avvalendosi del supporto dell'ARLAS.

## **CAPO IX:**

### **DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO**

#### Art. 32

##### *Il piano formativo individuale*

1. Il piano formativo individuale definisce, ai sensi dell'articolo 43, comma 4 della legge n. 14/2009, il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista in relazione alla qualifica da conseguire. A tal fine la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.
2. I Centri per l'impiego territorialmente competenti svolgono, ove richiesto, attività di assistenza all'impresa e all'apprendista per la redazione dei piani formativi.
3. Il piano formativo è valutato e validato dagli organi competenti per i diversi tipi di apprendistato individuati con apposito atto dalla Regione.

#### Art. 33

### *Il tutor aziendale*

1. Il *tutor* aziendale affianca l'apprendista, durante l'intero percorso formativo delineato nel piano formativo individuale, assicurando la regolare erogazione della formazione non formale in azienda.
2. Ciascun *tutor* può affiancare non più di cinque apprendisti.
3. La formazione e le competenze del *tutor* aziendale sono quelle stabilite dal Decreto del Ministro del Lavoro del 28 febbraio 2000.
4. Le forme di raccordo tra il *tutor* aziendale e l'eventuale ente di formazione esterno sono previste nel piano individuale di formazione.
5. Nelle aziende artigiane e nelle piccole imprese fino a quindici dipendenti il ruolo del *tutor* aziendale può essere svolto dal datore di lavoro, purché in possesso delle competenze adeguate richieste esplicitamente per i diversi tipi di apprendistato e per i diversi piani formativi, o da un lavoratore con più di due anni di esperienza nel contesto aziendale inquadrato in un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che l'apprendista conseguirà al termine del percorso formativo.

### **Art. 34**

#### *Certificazione delle competenze e dei crediti formativi*

1. Le competenze conseguite dall'apprendista sono attestate dai datori di lavoro al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale tenendo conto delle attestazioni del *tutor* aziendale e certificate ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 14/2009. La certificazione rilasciata al lavoratore è comunicata al Centro per l'impiego competente per territorio.
2. La certificazione della formazione formale esterna è rilasciata al lavoratore dall'Ente erogatore (Poli Formativi, Enti accreditati) e comunicata al Centro per l'impiego competente per territorio. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.
3. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono presso le Province l'esame per conseguire la qualifica corrispondente al profilo professionale secondo le modalità disposte con apposito atto dalla Giunta regionale.
4. I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e possiedono i requisiti richiesti dalle norme regionali vigenti sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 1, LETTERA B)  
DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 n. 14**

**“DISPOSIZIONI REGIONALI  
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”**

**Indice**

**CAPO I**

**Disciplina degli standard professionali e sistema di attribuzione delle qualifiche**

Art. 1 *Obiettivi*

Art. 2 *Definizioni*

Art. 3 *Repertorio regionale delle qualifiche*

Art. 4 *Professioni regolamentate*

Art. 5 *Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali*

**CAPO II**

**Disciplina degli standard formativi per la progettazione dei percorsi**

Art. 6 *Obiettivi*

Art. 7 *Definizioni*

Art. 8 *Criteri per la progettazione dei percorsi formativi*

Art. 9 *Criteri metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi*

Art. 10 *Criteri per la predisposizione dei Piani provinciali dell'offerta formativa*

**CAPO III**

**Disciplina degli standard di certificazione delle competenze acquisite**

Art. 11 *Definizioni*

Art. 12 *Sistema regionale di certificazione delle competenze*

Art. 13 *Trasparenza delle certificazioni*

**CAPO IV**

**Sistema di riconoscimento delle competenze tecnico-professionali degli operatori del sistema integrato dell'istruzione, formazione ed orientamento**

Art. 14 *Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione*

Art. 15 *Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento*

**CAPO V**

**Disciplina delle procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica degli organismi che erogano formazione e servizi di orientamento.**

Art. 16 *Obiettivi*

Art. 17 *Criteri per l'accreditamento*

Art. 18 *Destinatari dell'accreditamento*

Art. 19 *Esclusioni*

Art. 20 *Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento*

Art. 21 *Verifica e monitoraggio dei requisiti*

## **CAPO VI**

### **Sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro**

*Art. 22: Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione*

*Art. 23: Azioni di sostegno alla formazione*

*Art. 24: Libretto formativo personale*

## **CAPO VII**

### **Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento**

*Art. 25: Soggetti promotori*

*Art. 26: Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative*

*Art. 27: Tutorato e certificazione delle competenze acquisite*

*Art. 28: Sostegno ai tirocini*

*Art. 29: Monitoraggio e valutazione*

## **CAPO VIII:**

### **Misure a sostegno della formazione continua**

*Art. 30: Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali*

## **CAPO IX:**

### **Misure a sostegno della formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese**

*Art. 31: Formazione nei periodi di non lavoro*

*Art. 32: Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa*

## CAPO I

### Disciplina degli standard professionali e sistema di attribuzione delle qualifiche.

#### Art. 1

##### Obiettivi

1. La definizione degli standard professionali e del sistema regionale delle qualifiche costituisce un presupposto necessario per adeguare il sistema regionale agli obiettivi comunitari e al sistema nazionale delle qualifiche.

2. Per favorire la formazione lungo l'intero arco della vita e per consentire la massima spendibilità delle competenze acquisite e maggiori opportunità di qualificazione, riquilibrata ed aggiornamento è necessario costruire un sistema regionale di qualifiche specificate e differenziate in profili professionali.

3. Nella definizione del sistema delle qualifiche professionali la Regione opera secondo un approccio progressivo in relazione ai fabbisogni professionali e formativi che sono individuati periodicamente riconoscendo:

a) qualifiche e profili standard definiti negli obiettivi, nei contenuti, negli strumenti e nei percorsi formativi;

b) qualifiche e profili standard validati all'interno dei rapporti interistituzionali e con le parti sociali;

c) qualifiche e profili sperimentali realizzati all'interno di percorsi formativi attuati ma non ancora giunti ad un approfondito vaglio tecnico.

4. In relazione al mutamento del contesto normativo e territoriale di riferimento la Regione può introdurre nuove qualifiche e profili professionali individuando i relativi percorsi formativi ed attivando i processi di valutazione e validazione.

5. La definizione di standard professionali avviene nella prospettiva del rafforzamento della qualificazione della forza lavoro come elemento in grado di incidere sui processi del mercato del lavoro. In tal senso gli standard professionali costituiscono il riferimento per:

a) la progettazione dell'offerta formativa in termini di competenze a garanzia della coerenza dei contenuti professionali sviluppati e le richieste del mondo del lavoro;

b) la definizione dei contenuti della certificazione indipendentemente dai contesti di acquisizione a garanzia della riconoscibilità e della trasferibilità delle competenze;

c) le azioni ed i servizi di orientamento e di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro a garanzia dell'univocità dei parametri.

#### Art. 2

##### Definizioni

1. Per "*standard professionale*" è da intendersi la descrizione del processo formativo e delle attività ad esso connesse che caratterizzano un profilo professionale. In coerenza con gli obiettivi comunitari in materia di trasparenza dei titoli e delle qualificazioni, gli standard professionali devono basarsi sul concetto di "risultati di apprendimento" in termini di competenze, conoscenze ed abilità.

2. La "*qualifica*" è da intendersi, in coerenza con le prescrizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.04.2008, come il risultato formale di un processo di valutazione e convalida delle competenze, delle conoscenze e dei risultati dell'apprendimento di base, tecnici, professionali e trasversali corrispondente a standard professionali definiti.

3. Per "*competenza*" si intende la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e risorse individuali e sociali in situazioni di lavoro, e/o di studio e nello sviluppo professionale e personale. L'ambito delle competenze riguarda le competenze acquisite in relazione a compiti e/o attività direttamente connessi al profilo e alla figura professionale e le competenze che consentano di trasformare i saperi e le abilità specifiche in un comportamento professionale efficace (competenze comunicative, relazionali, organizzative).

4. Per “*conoscenze*” si intende il risultato dell’assimilazione di informazioni teoriche e pratiche attraverso l’apprendimento.

5. Per “*abilità*” si intende la capacità di applicare conoscenze ed utilizzare saperi cognitivi e pratici per compiere attività e risolvere problemi

6. Il “*profilo professionale*” rappresenta la descrizione della figura professionale con un elevato livello di dettaglio in termini di declinazione delle competenze in relazione alle aree di attività che la figura deve saper svolgere.

#### Art. 3

##### *Repertorio regionale delle qualifiche*

1. La Regione adotta, con apposito atto deliberativo di Giunta, nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto della Regione Campania approvato il 20 febbraio 2009, il Repertorio delle qualifiche professionali descritte per profili e competenze, in raccordo con i codici ISTAT ed ATECO, al fine di superare la frammentarietà dei riferimenti definendo un linguaggio comune tra mondo del lavoro e della formazione. Per consentire i passaggi tra i diversi sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro il Repertorio viene progettato sulla base di una struttura descrittiva omogenea dei profili professionali, dei requisiti di accesso, delle competenze e delle attività diversificate nei contenuti in relazione alle aree e famiglie professionali ed articolate per livelli formativi.

2. La definizione del Repertorio regionale avviene in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati, sulla base di un percorso di concertazione.

#### Art. 4

##### *Professioni regolamentate*

1. La Regione predispone una specifica disciplina, nell’ambito della propria competenza concorrente, per le professioni regolamentate ed i relativi percorsi formativi nel rispetto della normativa europea e nazionale che regola i requisiti e le modalità per accedere ad una professione ovvero per esercitare determinate attività professionali.

2. La Regione implementa, con appositi atti di Giunta, gli standard individuati a livello nazionale per specifiche figure professionali, in particolare per le figure disciplinate dall’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2005 e dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005, ed istituisce un apposito Repertorio regionale dei profili professionali regolamentati elaborando, per ciascun profilo, specifiche schede in cui sono riportati gli elementi normativi, identificativi, amministrativi e procedurali di riferimento.

#### Art. 5

##### *Criteri metodologici per la definizione delle qualifiche professionali*

1. La Regione definisce con apposito atto di Giunta, previo confronto con le parti sociali, le indicazioni metodologiche, il modello di descrizione degli elementi standard di professionalità, i relativi contenuti in termini di profili e competenze e le procedure di implementazione e di aggiornamento del Repertorio.

2. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l’accertamento dell’idoneità conseguita svolte dinanzi ad apposite Commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dall’art. 14 della legge n. 845/1978, fatte salve le specifiche disposizioni regionali relative alle professioni regolamentate.

3. Ai fini del rilascio delle qualifiche professionali viene istituito presso l’ARLAS l’Elenco delle persone idonee a far parte delle Commissioni di esame strutturato per aree formative e professionali.

## CAPO II

### Disciplina degli standard formativi per la progettazione dei percorsi

#### Art. 6 Obiettivi

1. Nell'ambito della ridefinizione di modalità coerenti di progettazione di percorsi formativi, nel rispetto degli orientamenti comunitari e dei principi fissati a livello nazionale e negli accordi adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza unificata, la Regione adotta standard formativi comuni, declinati in termini di competenze, sulla cui base i soggetti attuatori dovranno compiere le proprie scelte in ordine all'individuazione delle strategie didattiche più adeguate al perseguimento degli obiettivi formativi.

2. In coerenza con le strategie europee relative alla mobilità dei cittadini e nel rispetto del principio di trasparenza delle certificazioni, la definizione di un quadro regionale di standard formativi è necessaria ai fini della spendibilità, a livello nazionale, delle competenze comunque acquisite all'esito dei percorsi formativi, di istruzione e di lavoro, formali e non formali, nell'ottica del primato dell'apprendimento come acquisizione individuale indipendente dai luoghi in cui si produce. La definizione degli standard formativi costituisce il riferimento metodologico per sviluppare flessibilità ed adattabilità delle professionalità attraverso la capitalizzazione dell'esperienza formativa, la sua riconoscibilità e spendibilità.

3. Gli standard formativi definiscono i requisiti da rispettare nella progettazione e nella realizzazione delle attività formative finalizzate all'acquisizione di una qualifica. Gli standard sono definiti in relazione alle finalità istituzionalmente assegnate agli interventi formativi e alle caratteristiche delle competenze proprie delle qualifiche di riferimento.

4. La progettazione dei percorsi formativi deve avvenire in maniera da soddisfare l'esigenza di certificazione delle competenze come categoria fondativa del sistema di riconoscimento e valutazione, in relazione al profilo formativo del percorso. La progettazione dei percorsi formativi deve assicurare l'articolazione delle competenze in "*unità formative capitalizzabili*" (UFC) in quanto strumenti per la pianificazione di attività formative modulari e flessibili e funzionali al collegamento con il sistema di istruzione e con altri crediti acquisiti in forma diversa dal percorso formativo.

#### Art. 7 Definizioni

1. Per "*standard formativo*" si intende l'insieme delle regole che attengono alla descrizione delle qualifiche in esito ai percorsi di formazione professionale, le modalità didattiche di tenuta dei corsi formativi e i contenuti di qualità nei termini di durata oraria, professionalità dei docenti, attrezzature minime nonché l'insieme dei requisiti di accesso al percorso e di certificazione degli esiti formativi.

2. Per "*profilo formativo*" si intende l'insieme delle competenze articolate nelle due aree delle "competenze di base" e delle "competenze tecnico-professionali e trasversali" che esprimono le reali acquisizioni dell'allievo. Il profilo formativo va rapportato agli standard professionali di cui alla parte I del presente Regolamento ed è costituito dalla descrizione degli esiti formativi del percorso e delle competenze che l'allievo deve acquisire al termine di esso e che dovranno essere certificate secondo quanto stabilito nella parte III del presente Regolamento.

3. L'"*unità formativa capitalizzabile*" (UFC) rappresenta l'interfaccia tra il sistema della progettazione e il sistema della certificazione delle competenze ed è intesa come un insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo.

4. Per "*percorso formativo*" si intende il singolo progetto di formazione idoneo a

raggiungere il conseguimento di competenze o un profilo formativo.

Art. 8

*Criteria per la progettazione dei percorsi formativi*

1. La Regione organizza il sistema regionale di formazione professionale assicurando la funzione di progettazione dei percorsi formativi secondo una logica dinamica che corrisponda adattivamente alla continua trasformazione del mercato del lavoro.

2. Gli standard regionali, nel rispetto dell'autonomia nelle strategie didattiche e di insegnamento, definiscono, per gruppi professionali omogenei, linee guida per la progettazione dei percorsi formativi. Ogni progetto formativo deve essere coerente con gli standard professionali, con il sistema regionale dei profili professionali e con il sistema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti.

3. La Giunta regionale delibera, periodicamente, gli standard di progettazione dell'offerta formativa per tipologie professionali e le specifiche modalità di certificazione degli esiti formativi.

Art. 9

*Criteria metodologici per la manutenzione e l'aggiornamento degli standard formativi*

1. La definizione degli standard formativi regionali deve essere periodicamente aggiornata in relazione alla trasformazione del mondo del lavoro e del contesto territoriale di riferimento e all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria, garantendo la continuità e la leggibilità delle ridefinizioni rispetto alle competenze già acquisite dalle persone.

2. Il processo di aggiornamento degli standard formativi deve tener conto delle analisi dei fabbisogni formativi, anche di quelle effettuate dagli Enti bilaterali, e delle esigenze dei diversi settori professionali sulla base delle quali si potrà procedere alla ridefinizione delle aree e delle famiglie professionali.

3. L'attività regionale di aggiornamento degli standard formativi deve essere svolta in modo da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sociali ed istituzionali interessati.

Art. 10

*Criteria per la predisposizione dei Piani provinciali dell'offerta formativa*

1. Le Province, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 38 della legge n. 14/2009, predispongono un Piano annuale e un Piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto degli standard formativi stabiliti dalla Regione.

2. I Piani provinciali dell'offerta formativa contengono l'articolazione dei percorsi formativi attivabili ed individuano i soggetti attuatori che siano in possesso dell'accreditamento regionale nonché la tipologia e il numero massimo dei percorsi formativi attivabile da ciascun soggetto attuatore che ne abbia fatto richiesta.

3. I Piani provinciali dell'offerta formativa vengono validati dall'Assessore competente in materia di formazione professionale attraverso proprie strutture tecniche.

4. L'Assessorato regionale competente in materia di formazione professionale svolge, nel rispetto delle funzioni di monitoraggio e verifica dell'offerta formativa attribuite alle Province ai sensi dell'art. 38 della legge n. 14/2009, un'attività di controllo per la verifica del rispetto degli standard formativi e del principio di unitarietà del sistema di monitoraggio e valutazione su tutto il territorio regionale.

### CAPO III

#### Disciplina degli standard di certificazione delle competenze acquisite

##### Art. 11

##### *Definizioni*

1. Per “*certificazione*” si intende l’atto formale attraverso il quale la Regione attesta ad una persona, a seguito di specifica valutazione, il possesso delle competenze che compongono un profilo professionale ovvero il raggiungimento di precisi obiettivi formativi in esito ad un percorso formale, informale e/o lavorativo. Oggetto della certificazione è la verifica del possesso delle competenze di base e tecnico-professionali che compongono i profili professionali.

##### Art. 12

##### *Sistema regionale di certificazione delle competenze*

1. Il sistema regionale di certificazione delle competenze definisce gli obiettivi, le modalità attuative e le procedure operative per la verifica e la formalizzazione delle competenze acquisite in tutti i contesti formali, informali e lavorativi al fine di creare un collegamento funzionale tra istruzione, formazione ed occupazione. In tal senso la certificazione avviene nell’ambito di un sistema per competenze trasversale ai diversi sistemi della formazione professionale, dell’istruzione e del lavoro conducendo alla convalida anche dei risultati dell’apprendimento ottenuti mediante l’esperienza.

2. Il sistema regionale di certificazione fa riferimento agli standard professionali delle qualifiche e dei crediti formativi e si applica a tutte le figure professionali regolamentate dalla Regione.

3. La certificazione delle competenze è svolta dall’Assessorato regionale competente in materia di lavoro e formazione mediante il supporto, tecnico e di risorse umane, dell’ARLAS e dei Centri di formazione professionale e di orientamento. La verifica delle competenze deve avvenire secondo una procedura formale all’esito della quale sarà rilasciato un apposito certificato che consentirà la progressiva capitalizzazione delle competenze anche ai fini del conseguimento della relativa qualifica e dell’integrazione dei sistemi di formazione ed istruzione. A tal fine l’ARLAS svolge un ruolo tecnico, di coordinamento e di attuazione dei percorsi di integrazione tra il sistema scolastico e il sistema formativo e di progettazione del sistema di riconoscimento reciproco dei crediti formativi, in coerenza con le funzioni di cui all’art. 21 della legge n. 14/2009.

4. Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di certificazione delle competenze acquisite dai soggetti attraverso l’istituzione di apposite Commissioni, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, nonché i modelli da utilizzare per la certificazione.

5. Ai fini del rilascio della certificazione delle competenze viene istituito presso l’ARLAS l’Elenco delle persone idonee a far parte delle Commissioni di valutazione strutturato per aree formative o professionali.

##### Art. 13

##### *Trasparenza delle certificazioni*

1. Nel rispetto dell’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e dei principi di cui all’art. 41 della legge n. 14/2009 la Regione favorisce, nella definizione del sistema di certificazione, l’integrazione tra gli ambiti di istruzione, formazione e lavoro finalizzata a garantire alla persona, nell’ottica dell’apprendimento per l’intero arco della vita, la possibilità di transitare tra gli stessi sistemi grazie alla trasparenza e alla leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti e al riconoscimento di crediti formativi.

2. La trasparenza delle certificazioni implica la leggibilità e l’omogeneità dei modelli in

uso, l'utilizzo di repertori e l'aggiornamento delle descrizioni dei profili professionali in relazione ai mutamenti che avvengono nel tempo nell'ambito del territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con appositi atti, provvede alla descrizione dei profili professionali mediante l'individuazione e la descrizione delle singole competenze articolate per livelli collegati alle prove di valutazione e l'omogeneizzazione del linguaggio per famiglie e aree professionali.

#### **CAPO IV**

#### **Sistema di riconoscimento delle competenze tecnico-professionali degli operatori del sistema integrato dell'istruzione, formazione ed orientamento**

##### Art. 14

##### *Istituzione dell'Elenco regionale degli operatori della formazione*

1. La Regione istituisce l'Elenco regionale dei formatori articolato in Sezioni riguardanti rispettivamente i direttori amministrativi degli Enti accreditati per erogare servizi di formazione, i docenti ed i tutor.
2. L'Elenco costituisce uno strumento finalizzato a:
  - a) assicurare la trasparenza delle professionalità che operano nell'ambito del sistema formativo regionale;
  - b) fornire un quadro informativo relativamente alle professionalità operanti e/o disponibili ad operare nel sistema formativo regionale;
  - c) fornire una base di rilevazione dei fabbisogni di sviluppo e di aggiornamento delle competenze degli operatori della formazione;
  - d) realizzare un sistema di certificazione delle competenze degli operatori della formazione.
4. L'iscrizione nell'Elenco costituisce condizione per operare nell'ambito del sistema formativo regionale.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco degli operatori della formazione è affidata all'ARLAS nell'ambito delle proprie funzioni.
6. I requisiti, le condizioni e le modalità di iscrizione nell'Elenco da parte degli operatori che intendono svolgere la propria attività professionale all'interno del sistema formativo regionale sono definiti ed approvati con apposito atto di Giunta.

##### Art. 15

##### *Qualifica regionale di tecnico dell'orientamento*

1. La Regione istituisce la qualifica di tecnico dell'orientamento e a tal fine definisce con apposito atto i contenuti e le modalità di inserimento nel Repertorio regionale delle qualifiche. La qualifica viene rilasciata, all'esito delle operazioni di verifica, ai partecipanti ai corsi attivati dalla Scuola dei Professionisti dell'Orientamento – SPO Campania anche nel biennio antecedente all'entrata in vigore della legge 18 novembre 2009 n. 14.

#### **CAPO V**

#### **Disciplina delle procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica degli organismi che erogano formazione e servizi di orientamento.**

##### Art. 16

##### *Obiettivi*

1. L'accREDITamento è un atto con cui la Regione riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare attività di formazione ed orientamento.
2. Per attività di formazione si intendono tutti gli interventi di qualificazione,

riqualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale realizzati con metodologie didattiche in presenza e/o a distanza.

3. Per attività di orientamento si intendono le attività di natura informativa, formativa e consulenziale dirette a sostenere i percorsi personali di formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento occupazionale e i sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

4. L'accreditamento delle strutture formative è finalizzato all'innalzamento della qualità dell'offerta formativa regionale e dell'efficacia dei sistemi di formazione nell'osservanza di quanto definito nell'Intesa stipulata in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 20 marzo 2008.

5. Costituendo l'accreditamento una leva strategica per la qualificazione di un sistema di formazione regionale rispondente agli obiettivi comunitari, con il presente regolamento si dettano le linee d'indirizzo per la costruzione dei processi operativi di gestione dell'offerta formativa regionale a cui tutti gli attori dovranno attenersi nella fase di entrata e di permanenza nel sistema regionale di accreditamento. I criteri di qualità individuati possono essere progressivamente elevati in relazione ai mutamenti del contesto territoriale di riferimento e delle caratteristiche dell'offerta formativa locale.

6. Nella prospettiva di garantire una corretta rispondenza del sistema di accreditamento ai recenti obiettivi comunitari enunciati nelle linee di programmazione 2007-2013 volti a realizzare un sistema di formazione permanente in sinergia con le politiche attive per il lavoro, la Regione terrà conto di quanto stabilito nell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 in merito alla riorganizzazione e al superamento delle macrotipologie formative originariamente previste dal D.M. n. 166/2001 e nell'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2002 recependo il principio generale di *lifelong learning*.

#### Art. 17

##### *Criteri per l'accreditamento*

1. La Regione definisce, nel rispetto dei principi-guida di cui all'Intesa Stato-Regione del 20 marzo 2008, gli standard minimi di riferimento in materia di accreditamento e fissa i requisiti minimi che gli attori dell'offerta formativa devono possedere, in particolare in termini di:

a) risorse infrastrutturali e logistiche intese come qualità, agibilità, accessibilità e sicurezza degli spazi e delle strutture fisiche, delle sedi operative e degli ambienti in cui si svolgono le attività formativo/orientative;

b) affidabilità economico-finanziaria intesa come solidità dei bilanci di esercizio, adeguato sistema contabile articolato per attività progettuali, rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e tributari e rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili;

c) capacità gestionali e risorse professionali intese come capacità complessiva di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione dell'attività formativa e predisporre analisi accurate di fabbisogni territoriali;

d) capacità di interrelazioni con il territorio intesa come capacità di cooperare con altri soggetti che operano nel sistema dell'educazione, della formazione e dell'orientamento e che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, al disagio, all'inserimento e alla permanenza nel mercato del lavoro;

e) efficacia ed efficienza intese come fattori trasversali che consentono la valutazione del "successo formativo" anche in relazione alle attività precedentemente realizzate.

2. Con apposito atto di Giunta la Regione definisce tutti gli aspetti relativi ai predetti requisiti, alle modalità di accesso al sistema di accreditamento e alle procedure per il rilascio dell'accreditamento stesso.

3. In attuazione di quanto stabilito nel Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007, la Regione definisce con apposito atto di Giunta i criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito di percorsi

sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale volti a favorire la formazione dei giovani e a contrastare la dispersione scolastica.

#### Art. 18

##### *Destinatari dell'accreditamento*

1. Sono tenute all'accreditamento tutte le sedi operative localizzate sul territorio regionale degli organismi pubblici e privati giuridicamente autonomi che abbiano tra le proprie finalità la formazione professionale e che intendano erogare attività e servizi di formazione e di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò destinate ovvero che intendano chiedere il riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati.
2. Gli organismi autonomi, pubblici e privati, con sede legale situata al di fuori del territorio regionale che intendano erogare attività e servizi formativi devono possedere una sede operativa sul territorio della Regione Campania. La Regione definisce con apposito atto di Giunta modalità e tempi per l'accesso al sistema di accreditamento.

#### Art. 19

##### *Esclusioni*

1. Sono esclusi dalle procedure di accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento di attività formative svolte all'interno dell'azienda e rivolte esclusivamente al proprio personale e le aziende ed enti pubblici e privati che realizzano attività di stage e tirocini.
2. Non sono soggetti ad accreditamento le Scuole medie inferiori e superiori per gli ambiti di educazione ed orientamento per gli adulti, gli organismi universitari con autonomia giuridica ed economica per tutte le attività di formazione ed orientamento, i Centri di formazione professionale regionali, i Centri per l'Impiego per le attività di orientamento, l'ARLAS e le Agenzie provinciali e comunali costituite con la medesima finalità.
3. Anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di accreditamento sono fatte salve le verifiche di idoneità e di possesso dei requisiti minimi specifici da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme di intervento.

#### Art. 20

##### *Elenco regionale degli Enti accreditati per lo svolgimento delle attività formative e di orientamento*

1. L'Elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività formative nel territorio della Regione di cui all'art. 42 comma 6 della legge n. 14/2009 è articolato in specifiche Sezioni dedicate relative a:
  - a) imprese che ospitano tirocini formativi;
  - b) imprese che effettuano assunzioni con contratti di apprendistato o con altri strumenti contrattuali a contenuto formativo;
  - c) Agenzie per il Lavoro private accreditate per l'esercizio di attività formative svolte nell'ambito di programmi finanziati.
2. Le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione nell'Elenco degli organismi accreditati sono previste nella Delibera di Giunta regionale n. 226 del 21 febbraio 2006 che ha approvato gli indirizzi operativi per l'accreditamento degli organismi di formazione e di orientamento finanziati e nella Delibera di Giunta regionale n. 793 del 16 giugno 2006 che ha approvato gli indirizzi operativi relativi agli organismi che erogano formazione autofinanziata.

#### Art. 21

##### *Verifica e monitoraggio dei requisiti*

1. La Regione è titolare delle procedure di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento e predispone, mediante il supporto tecnico dell'ARLAS, un sistema di verifica del possesso dei requisiti richiesti ai soggetti erogatori dell'offerta formativa e dei servizi di orientamento al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento e un meccanismo di monitoraggio per l'osservazione in itinere e la verifica del mantenimento dei requisiti nell'arco dell'intera durata della permanenza all'interno del sistema.
2. La Regione utilizza, inoltre, il sistema telematico per il monitoraggio dell'esito delle attività formative erogate nell'ambito del sistema regionale di accreditamento.
3. Per realizzare l'istruttoria, gli *audit* in loco e i relativi controlli la Regione può ricorrere a risorse esterne nel rispetto della garanzia di indipendenza di esse rispetto agli organismi da accreditare e del principio di trasparenza.
4. Nella messa a punto del sistema dei controlli la Regione sviluppa l'integrazione con gli altri strumenti di governo e di controllo degli interventi formativi ivi compresi quelli previsti per la gestione del Fondo Sociali Europeo (FSE).

## **CAPO VI**

### **Sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro.**

#### **Art. 22**

##### *Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione*

1. Gli interventi di formazione di cui al Titolo VII della legge n. 14/2009 devono essere predisposti in sede di *Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro* e nell'ambito del *Documento di programmazione triennale* per il perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, stabilizzazione di lavoratori precari anche attraverso la promozione e l'incentivazione di progetti di formazione diretti all'aggiornamento, alla riqualificazione o riconversione delle competenze dei lavoratori;
  - b) sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo;
  - c) formazione continua, in coordinamento e in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
  - d) formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - e) promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
  - f) ingresso ed inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione;
  - g) incentivazione della formazione a distanza ad integrazione della formazione in aula e della formazione sul lavoro anche mediante progetti formativi legate alla società dell'informazione e alle nuove tecnologie;
  - h) incentivazione della formazione, anche a distanza, per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.
2. La Regione, al fine di favorire i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema dell'istruzione/formazione professionale, realizza un sistema di reciproco riconoscimento dei crediti formativi sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e promuove, anche mediante l'attività ed il supporto dell'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola:
  - a) l'offerta di percorsi formativi integrati;
  - b) studi, ricerche e sperimentazione di modelli d'intervento per la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;
  - c) la produzione e l'acquisizione di supporti tecnici e didattici;
  - d) lo sviluppo dei sistemi informativi;
  - e) il trasferimento di buone pratiche e la rimozione degli ostacoli alla partecipazione soprattutto delle persone deboli;

- f) il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi.
3. La Regione promuove e sostiene prioritariamente, nel quadro del sistema di offerta formativa policentrica, il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale attraverso:
- a) interventi per la qualificazione dell'esperienza didattica;
  - b) l'ampliamento delle opportunità formative compresi i tirocini formativi e la formazione del personale;
  - c) lo sviluppo della programmazione, della valutazione, della sperimentazione didattica;
  - d) il rafforzamento degli strumenti dell'autonomia scolastica e delle reti partenariali nonché dell'integrazione di essi con il sistema formativo.

#### Art. 23

##### *Azioni di sostegno alla formazione*

1. Per il perseguimento dell'obiettivo dell'effettiva partecipazione dei cittadini alle offerte formative regionali di cui al VII della legge n. 14/2009, la Regione si impegna ad assicurare, nei limiti di disponibilità approvati in sede di programmazione:
- a) la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;
  - b) la concessione di borse di formazione;
  - c) forme di sostegno economico e di emolumenti ad integrazione del reddito, anche di natura diversa da quelli previsti dall'art. 17 della legge 20 maggio 1975 n. 164, per i soggetti che svolgono attività di formazione e/o di tirocinio formativo;
  - d) la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali i tirocini formativi o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale;
  - e) contributi per spese convittuali o semiconvittuali;
  - f) contributi per le spese di viaggio e vitto ove necessario;
  - g) la concessione di borse di partecipazione alle attività corsuali.
2. La Regione, nel quadro della programmazione regionale, assicura ulteriori interventi per la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle persone che, per condizione fisica, sociale, familiare o culturale, ne siano oggettivamente impediti. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite sulla base delle necessità e dei bisogni secondo criteri di efficacia e congruità.
3. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.
4. In ogni caso, per accedere ai finanziamenti regionali relativi a qualsiasi attività formativa, gli organismi pubblici e privati devono dimostrare di possedere i requisiti e di ottemperare agli obblighi informativi previsti dalla Giunta regionale.

#### Art. 24

##### *Libretto formativo personale*

1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, hanno il diritto di richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale vengono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite. Nel libretto sono registrati, secondo le procedure predisposte dalla Giunta regionale, anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che ne facciano richiesta.

## CAPO VII

### Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento.

#### Art. 25

##### *Soggetti promotori*

1. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante. In particolare, possono promuovere tirocini:
  2. l'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola (ARLAS) e i Centri per l'impiego;
  3. le Province, i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  4. le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali (con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici);
  5. le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
  6. i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009 ed inseriti nell'apposito Elenco. Nelle more della costituzione dell'Elenco dei soggetti accreditati possono essere autorizzati ad attuare i tirocini formativi anche i soggetti che partecipano agli appositi Avvisi e Bandi emanati dalla Regione.
  7. le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario che esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 3 settembre 2002 n. 21;
  8. le Aziende sanitarie locali, nonché le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;
  9. i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 18 della legge n. 14/2009, nonché i soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione per l'esercizio e la gestione sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge n. 14/2009;
  10. gli enti bilaterali di settore.

#### Art. 26

##### *Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative*

1. La durata massima dei tirocini non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone diversamente abili ovvero a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale.
2. Il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il numero dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, è stabilito nel rispetto degli indirizzi dettati dalla Commissione regionale per il lavoro.
3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal D.M. 25 marzo 1998 n. 142.

#### Art. 27

##### *Tutorato e certificazione delle competenze acquisite*

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività ed il datore di lavoro ospitante indica un responsabile aziendale.

2. Le competenze professionali acquisite mediante attività di tirocinio sono certificate dalle strutture regionali ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 14/2009 ed assumono valore di attività curriculare da riportare sul libretto formativo.

Art. 28

#### *Sostegno ai tirocini*

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse rese disponibili con legge di bilancio, introduce a favore dei tirocinanti:

- a) un contributo a copertura, totale o parziale, degli oneri assicurativi obbligatori del tirocinante di cui all'articolo 40 comma 3 del presente Regolamento;
- b) un rimborso spese a favore del tirocinante;
- c) un *voucher* formativo per metà destinato all'impresa ospitante.

2. La misura di cui alla lettera c) del precedente comma è destinata preferenzialmente alla promozione dell'occupazione femminile.

3. Ciascuna impresa non può usufruire di incentivi il cui ammontare superi il limite di intensità fissato dall'articolo 2, par. 2 del Regolamento CE n. 1998/2006.

Art. 29

#### *Monitoraggio e valutazione*

1. L'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola effettua il monitoraggio dei tirocini attivati sul territorio regionale e a tal fine, con cadenza annuale, presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione degli stessi. Sulla base di tale relazione la Giunta regionale adotta disposizioni relative alle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle previsioni di cui alla legge n. 14/2009 e al presente Regolamento.

### **CAPO VIII**

#### **Misure a sostegno della formazione continua**

Art. 30

#### *Programmazione degli interventi di formazione continua e piani formativi individuali*

1. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua di cui all'articolo 51 della legge n. 14/2009 è adottata su proposta della Conferenza regionale la quale, tenuto conto delle linee di indirizzo elaborate dall'Osservatorio nazionale per la formazione continua, predispone specifici piani annuali formativi. Tali piani devono contenere:

- a) la tipologia degli interventi formativi, interni o esterni all'azienda, che si intendono adottare;
- b) eventuali limitazioni riferite a particolari settori merceologici;
- c) l'indicazione del numero massimo di lavoratori che possono accedere alle iniziative formative e dei relativi criteri di selezione;
- d) l'individuazione di specifici requisiti che devono possedere le imprese destinatarie;
- e) la misura del finanziamento del piano da parte di fondi regionali;

2. Nell'ambito dell'attività di programmazione la Regione promuove la realizzazione di interventi di formazione continua destinati a lavoratori occupati in imprese con meno di 15 dipendenti, lavoratori part-time, lavoratori a tempo determinato e collaboratori a progetto. Il finanziamento di tali strumenti, se di durata inferiore a nove mesi, è integralmente a carico della Regione.

3. Le Province, nell'ambito della Conferenza regionale, partecipano alla programmazione delle politiche formative anche mediante l'individuazione dei fabbisogni formativi del proprio territorio effettuata attraverso i servizi per il lavoro.

4. Per garantire l'effettiva partecipazione agli interventi di formazione continua possono essere previsti, nell'ambito della programmazione regionale, specifici piani individuali. In tal caso la Conferenza regionale individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi

individuali con assegno finanziato integralmente da fondi regionali, proponendo al contempo i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari.

5. La Giunta Regionale, su proposta della Conferenza, prevede specifici incentivi al finanziamento privato dei piani formativi individuali senza assegno.

## **CAPO IX**

### **Misure a sostegno della formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese.**

#### Art. 31

##### *Formazione nei periodi di non lavoro*

1. Ai soggetti in cerca di occupazione da almeno trentasei mesi, la Regione riconosce un *voucher* formativo che consenta almeno 120 ore di orientamento e formazione spendibile, entro sei mesi dalla data di attribuzione, presso tutti gli organismi accreditati a svolgere attività formativa ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 14/2009. A tal fine la Regione provvede a definire le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione del *voucher*, tenendo conto delle risorse di bilancio. I Centri per l'impiego svolgono attività di informazione e di assistenza per la presentazione delle domande.

2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali tra Centri per l'impiego, Agenzie formative e Agenzie per il lavoro accreditate, per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l'accesso alle opportunità formative ed occupazionali dei lavoratori con contratti di lavoro differenti da quelli a tempo pieno ed indeterminato, anche in connessione con il circuito delle imprese ad "Alta Qualità del lavoro" anche mediante la collaborazione di enti ed organismi bilaterali.

#### Art. 32

##### *Formazione per la creazione e lo sviluppo di impresa*

1. Nell'ambito delle iniziative regionali a sostegno della formazione per la creazione e lo sviluppo di imprese, la selezione ai fini del finanziamento è operata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, tenuto conto delle indicazioni fornite annualmente, dall'ARLAS in relazione ai settori di intervento della politica industriale regionale ovvero considerati di rilievo strategico per lo sviluppo produttivo e la crescita occupazionale nella Regione Campania.



**Giunta Regionale della Campania**

**DECRETO DIRIGENZIALE**

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del  
Forum Regionale Ormel

COORDINATORE

Dr. Poziello Antonio

DIRIGENTE SETTORE

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
77	25/03/2010	17	6	-	-

Oggetto:

***D.G.R. 1790/2008: Approvazione del Masterplan Regionale dei Servizi per l'impiego e delle linee di azione provinciali***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	



## *Giunta Regionale della Campania*

### Il Coordinatore AGC 17

#### MESSO

che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;

che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

che la Commissione Europea, con decisione n. n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013 (di seguito PO FSE);

che con Delibera n.2 dell'11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata;

che la strategia generale del FSE, in coerenza con il rilancio della strategia di Lisbona, è ispirata:

- alla centralità dell'intervento sulle risorse umane quale indispensabile fattore per il conseguimento dei complessivi obiettivi di sviluppo, coesione e occupazione;
- al rafforzamento della qualità, dell'efficacia e dell'integrazione dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- all'interazione e complementarità delle politiche per l'occupazione e delle politiche economiche verso la comune finalità dello sviluppo;
- all'utilizzo razionale e ottimale delle risorse umane, strumentali, finanziarie e infrastrutturali disponibili;

che il perdurare della crisi economica internazionale ha reso più grave il già critico stato dell'economia campana;

che con la Legge n.2 del 28 gennaio 2009 è stato convertito e modificato il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per disegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

#### SIDERATO

che, in data 14 novembre 2008, la Giunta della Regione Campania ha approvato, con Delibera n. 1790, le linee di indirizzo per il Masterplan dei servizi per l'impiego regionale e la programmazione delle relative risorse;

che, in data 19 gennaio 2009 l'Assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, il Responsabile della Programmazione Unitaria, l'Autorità di Gestione e i Rappresentanti delle Province hanno dato avvio al processo di concertazione dei contenuti della delega condividendo il Documento di Indirizzo per l'attuazione del principio di sussidiarietà;

che in data 23 novembre 2009 è stata pubblicata sul BURC la legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro".

#### SO ATTO

che in attuazione della delibera n. 1790 del 14 novembre 2008, l'Assessorato alla Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Campania ha istituito il Tavolo Regionale del Masterplan e attraverso un processo condiviso e partecipato dalle Amministrazioni Provinciali ha elaborato il Masterplan regionale dei servizi per l'impiego;

che il Masterplan non rappresenta solo un documento sviluppato in una prospettiva dinamica ma un processo continuo e integrato volto a individuare un insieme di azioni strategiche, aventi durata triennale, secondo una logica incrementale e di progressivo sviluppo dei Servizi per l'Impiego;

che il Masterplan rappresenta l'elemento di regolazione interistituzionale che ha accompagnato il percorso di individuazione e coordinamento delle politiche regionali per lo sviluppo del sistema dei Servizi per



## *Giunta Regionale della Campania*

Comuni e altri soggetti coinvolti nel sistema del lavoro (che danno vita alla rete integrata dei servizi);

- le Province realizzare sul territorio i singoli interventi operativi;
- l'Arlas, così come previsto dalla legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, svolgere il ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in materia di coordinamento ed attuazione degli interventi di politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione.

Le Province hanno individuato le linee di azione territoriali coerentemente coi temi centrali della governance del sistema regionale dei servizi per l'impiego;

Le Province hanno partecipato al processo di formulazione del Masterplan garantendo la funzione di indirizzo e valutazione delle linee di intervento Provinciali;

Il Masterplan, quale documento di programmazione in progress, rappresenta una prima edizione del documento che mette a sistema le azioni realizzate, in atto ed in sviluppo sui temi della formazione e del lavoro da parte dei diversi soggetti preposti istituzionalmente operare negli ambiti provinciali e regionale;

Nella logica dell'integrazione dei processi di programmazione, il Masterplan fa proprie scelte operate nell'adozione del POR FSE 2007-2013, per costituire lo strumento di orientamento dell'attuazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Asse II Obiettivi Operativi d1 e d2 in ordine, rispettivamente:

- al rafforzamento della qualità dei servizi dei Centri per l'Impiego, consolidandone la rete e l'integrazione con i sistemi della formazione e del lavoro;
- al potenziamento e all'innovazione dei servizi di orientamento dei Centri per l'Impiego e della formazione, in particolare per i giovani inoccupati.

La Commissione Masterplan Regionale dei Servizi per l'Impiego, istituita ai sensi della Delibera di R. 1790/2008, in data 8 marzo 2010 ha preso atto, valutandole positivamente, delle risultanze dell'attività del Tavolo Regionale del Masterplan.

### UTO

poter approvare il Masterplan dei Servizi per l'impiego 2007 - 2013 e le linee di azione provinciali delegate che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

dover approvare, conformemente alla programmazione delle risorse previste quanto stabilito in con la delibera di Giunta della Regione Campania n. 1790 del 14 novembre 2008, il quadro di ripartizione delle risorse alle singole Province, di seguito riportata:

	Risorse programmate
Provincia di Avellino	1.620.000,00
Provincia di Benevento	1.080.000,00
Provincia di Caserta	3.960.000,00
Provincia di Napoli	6.480.000,00
Provincia di Salerno	4.860.000,00
Totale	18.000.000,00



## ***Giunta Regionale della Campania***

Delibera di Giunta Regionale 1790/2008; -  
Legge Regionale 14 del 18 novembre 2009;  
valutazione positiva espressa dalla Commissione, istituita ai sensi della delibera n. 1790 del 14 novembre 2008, che in data 8 marzo 2010 ha fatto proprie le risultanze dell'attività del Tavolo Regionale Masterplan;  
decreti Dirigenziali n. 317 del 30/11/2009 e n. 70 del 19/03/2010 del Dirigente del Settore Orientamento Professionale.

regua dell'istruttoria effettuata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Settore

### **DECRETA**

o quanto espresso in premessa che forma parte integrante del presente atto

approvare il Masterplan dei Servizi per l'impiego 2007 - 2013 e le linee di azione provinciali allegate  
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

provare, conformemente alla programmazione delle risorse previste quanto stabilito in con la Delibera Giunta della Regione Campania n. 1790 del 14 novembre 2008, il quadro di ripartizione delle risorse  
singole Province, di seguito riportata:

	<b>Risorse programmate</b>
Provincia di Avellino	1.620.000,00
Provincia di Benevento	1.080.000,00
Provincia di Caserta	3.960.000,00
Provincia di Napoli	6.480.000,00
Provincia di Salerno	4.860.000,00
<b>Totale</b>	<b>18.000.000,00</b>

remandare ad atti successivi del Dirigente del Settore Orientamento Professionale il trasferimento  
e risorse, verificata l'attivazione di apposita assistenza tecnica per il supporto e l'accompagnamento  
utilizzo delle risorse programmate;

riviare copia delle presente atto al Coordinatore dell'AGC 17, al Dirigente del Settore Orientamento  
professionale dell'A.G.C.17 al Coordinatore dell'AGC 03 - Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013  
giunta Campania ed al Settore stampa documentazione ed informazione e bollettino ufficiale dell'AGC  
per la pubblicazione sul BURC.

Antonio Poziello